

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero:	36
			Data:	29/04/2024
OGGETTO: APPROVAZIONE CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA – ASILO NIDO DEL COMUNE DI BAREGGIO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA (ASCSP) - PERIODO 01.09.2024-31.08.2029				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20.30, presso il Centro Giovanni Paolo II - aula consiliare "Primo Levi" - Via Marietti 8 - Bareggio, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'albo pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in adunanza, di prima convocazione.

Effettuato l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente punto in trattazione risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
Linda Colombo	P	Luca Urbisci	P	Giancarlo Lonati	P
Angelo Carlo Cozzi	P	Silvia Scurati	P	Davide Pietro Casorati	P
Ermes Garavaglia	P	Alessio Sottocornola	P	Monica Gibillini	P
Lorena Gambare'	P	Giuseppe Sisti	P		
Davide Gatti	A	Lorenzo Zanzottera	P		
Alice Cerini	P	Maria Santina Ciceri	P		
Floriana Dimo	A	Matteo Giovanni Braga	P		

TOTALE PRESENTI **15**

TOTALE ASSENTI **2**

Partecipa il Vice Segretario del Comune, dott. Claudio Daverio.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio - Angelo Carlo Cozzi - invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA – ASILO NIDO DEL COMUNE DI BAREGGIO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA (ASCSP) - PERIODO 01.09.2024-31.08.2029

Sono presenti gli Assessori comunali: Roberto Lonati, Lorenzo Paietta, Nico Beltramello e Francesco Capuano.

Il Presidente del Consiglio comunale dichiara l'assenza giustificata dei Consiglieri Floriana Dimo e Davide Gatti.

Il Vice Segretario comunale, all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno consesso, abbiano il dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al 4° grado e in ogni caso qualora sussista l'esigenza alla luce del principio generale di imparzialità e trasparenza, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astensione.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine del giorno e dispone l'avvio del dibattito. Prende la parola il Sindaco dott.ssa Linda Colombo.

Seguono gli interventi dei Consiglieri comunali Monica Gibillini e Giancarlo Lonati.

Per quanto attiene al testo integrale della discussione oggetto di registrazione, si rinvia al verbale dell'adunanza consiliare, che sarà oggetto di approvazione nella prima seduta utile di Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20 luglio 2023, avente ad oggetto: *“Approvazione linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 8 gennaio 2024, avente ad oggetto: *“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 - Sezione strategica 2024/2026 - Sezione Operativa 2024/2026”*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 8 gennaio 2024, avente ad oggetto: *“Approvazione Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati”*, nonché i successivi provvedimenti di Variazione Assestamento.

RICHIAMATI:

- la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 Novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia il 27 Maggio 1991, mediante approvazione della Legge N. 176;
- la Legge 285/97 *“Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”*;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29/04/2024

- la Legge Regionale n. 1/2000 “Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia”;
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale n. 23 del 6/12/1999 “Politiche Regionali per la famiglia”;
- la Legge Regione 14 dicembre 2004 n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- la Legge Regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
- il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- la Legge di Bilancio n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ha introdotto i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per i servizi educativi per l’infanzia;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- L.R. 34/2004 “Politiche regionali per i minori”;
- la DGR n. 20588 dell’11 febbraio 2005, “Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”;
- la DGR n. 20943 del 16 febbraio 2005 “Criteri a cui i Comuni dovranno attenersi per la definizione dei requisiti per l’accreditamento delle strutture diurne per la prima infanzia”;
- la DGR n. XI/2929 del 09 marzo 2020, “Revisione ed aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido: modifica della DGR 11 febbraio 2005 n.20588. Determinazioni”;
- la DGR 6443 del 31.05.2022 ad oggetto “Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità di offerta sociale”;
- la DGR XII/1428/2023 ad oggetto “Definizione dei criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia”.

VISTI:

- l’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U. Enti Locali, in forza del quale il Consiglio Comunale ha competenza sugli atti fondamentali, tra i quali l’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente Locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l’art. 114 comma 2 del T.U. Enti Locali, in forza del quale l’Azienda Speciale è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bareggio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 09.05.2005 ha deliberato, con gli altri comuni dell’ambito del Magentino, la costituzione dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) per la gestione della Rsa Don Cuni e altri servizi pubblici locali;
- con atto notarile repertorio n. 14269 in data 26 luglio 2005 presso lo Studio del Notaio Giuseppe Gallizia di Milano si è provveduto alla costituzione dell’ASCSP fra i Comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone;
- l’Atto Costitutivo dell’Azienda, nello specifico l’art. 2, prevede che la stessa sia deputata alla gestione associata dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e opere connesse, in linea con le previsioni del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L’Azienda Consortile esercita quindi, secondo l’atto costitutivo e il relativo Statuto, servizi socio-assistenziali sanitari, socio sanitari integrati ad essa trasferiti dai propri consorziati locali, in un più ampio contesto di servizi pubblici locali di interesse generale di aiuto alla persona, e quindi nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà verso i minori,

diversamente abili, le categorie disagiate e gli anziani, al fine di rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona stessa. Inoltre può occuparsi della gestione di altri servizi complementari o collegati direttamente od indirettamente con quelli di cui sopra, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali l'Azienda opera, nonché di altri servizi pubblici che vengano ad essa affidati dalle Amministrazioni comunali;

- come previsto dal TUEL 267/2000, per ciascun servizio o prestazione, si procede alla predisposizione tra Azienda e Comune di apposito specifico contratto di servizio allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;

- il Comune di Bareggio già si avvale delle potenzialità organizzative e gestionali dell'Azienda, attraverso l'affido ad ASCSP dei servizi educativi scolastici e domiciliari minori, del Servizio Tutela Minori e Famiglia oltre ad avvalersi del servizio Centro Diurno Minori di Magenta e del Servizio Affidi minori affidato all'Azienda dal Piano di Zona del Magentino, di cui fa parte il comune di Bareggio insieme agli altri Comuni soci.

PREMESSO che:

- nel corso del procedimento di riprogrammazione del Piano di Zona del Magentino per il triennio 2021-2023 è emersa la necessità di una riflessione a livello territoriale d'ambito in ordine alla gestione dei servizi per la prima infanzia, ed in particolare sui servizi Asilo Nido dei Comuni;
- il bisogno, espresso e sintetizzato come esigenza di *“razionalizzazione della gestione dei servizi per la prima infanzia comunali presenti nel territorio”*, è stato inserito nel Piano di Zona all'Obiettivo n. 2 - *“Aumento del benessere dei minori e delle loro famiglie attraverso interventi di sostegno e di coinvolgimento attivo”* - dell'Area Minori e Famiglia, come risultato atteso n. 8: *“Mappatura economico qualitativa relativa alla gestione dei servizi per la prima infanzia comunali nell'Ambito”*;
- contestualmente, nel corso del 2022, alcuni Comuni dell'Ambito hanno espresso all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona il proprio interesse a trasferire la produzione dei servizi in parola;
- l'Ufficio di Piano ha costituito un gruppo di lavoro composto dai funzionari dei Comuni di Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone, Ossona, S. Stefano Ticino e Vittuone, dal Direttore Generale dell'ASCSP e dalla Responsabile dell'Ufficio di Piano, con l'obiettivo di analizzare il contesto attuale dei servizi prima infanzia presenti nel Magentino e valutare la sussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per la creazione di un servizio prima infanzia d'ambito;
- il lavoro di analisi è stato svolto nel periodo ottobre/dicembre 2022, sulla base dei dati in possesso dell'Ufficio di Piano ed in particolare delle rendicontazioni presentate annualmente dagli enti gestori, in occasione del riparto del Fondo Sociale Regionale. L'analisi non si è limitata ai soli dati riferiti agli Asili Nido comunali, ma si è aperta ad un più ampio confronto di servizi pubblici e privati ed è stata un'occasione di riflessione su possibili sviluppi e scenari futuri, anche alla luce dei nuovi orientamenti per la realizzazione del sistema educativo/scolastico integrato dei servizi 0/6 anni;
- dal documento finale prodotto dal Tavolo di Lavoro – approvato dal Tavolo Tecnico e dal Tavolo Politico del Piano di Zona nel febbraio 2023 - sono emerse, come dato di partenza, le inevitabili e significative differenze oggi esistenti tra le medesime tipologie di unità d'offerta sociali: differenze di costi, di rette, di criteri d'accesso, di modalità gestionali e organizzative;
- il documento non ha effettuato una mera ricognizione ed analisi dei dati di contesto, ma ha proposto all'attenzione delle Amministrazioni Comunali titolari del servizio Asilo Nido alcune considerazioni attinenti alla natura stessa del servizio offerto e alla sua possibile evoluzione, a partire dalla condivisione dell'idea del Nido come *“bene pubblico fondamentale”*. La natura del servizio prima infanzia come descritto deve essere in grado di garantire quel Livello Essenziale di Prestazioni (LEP) richiesto dalla più recente normativa, in quanto pensato ed organizzato come *“rete territoriale”*, finalizzata all'ottimizzazione di spazi e risorse - nel pieno rispetto delle peculiari progettualità educative/pedagogiche - all'interno di un sistema omogeneo di regole.

CONSIDERATO che la costituzione di una “*rete territoriale di servizi educativi pubblici per la prima infanzia*” è certamente da considerarsi un punto d’arrivo, ma richiede, come presupposto, una visione e una “*governance*” chiara, unitaria e condivisa, che si strutturi in un processo progressivo, modulare, di lungo periodo, capace di aggregare man mano le molteplici e ad oggi diversificate realtà locali dell’Ambito che intendessero aderirvi.

VISTA la deliberazione n. 2 approvata in data 16 febbraio 2023 dal CdA dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, di presa d’atto del documento “*Servizio Asili Nido – Report del Gruppo di Lavoro*” e di avvio di un percorso di progettazione che conduca a modellare “*in itinere*” il servizio, partendo con la gestione di alcune unità d’offerta e con successive implementazioni a seguito di ulteriori adesioni.

VISTO altresì il documento “*Verso la gestione aziendale di ASILI NIDO PUBBLICI*” predisposto dall’ASCSP in data 12 maggio 2023, che contiene il progetto di gestione aziendale del servizio di asilo nido volto all’armonizzazione delle unità d’offerta presenti nei diversi comuni in relazione ai criteri di accesso ed alle modalità di partecipazione alla rete dei servizi da parte dell’utenza, da perfezionare per ciascun nido in base ai costi effettivi del singolo comune.

CONSIDERATO che, a seguito delle suddette premesse ed in relazione agli atti sopracitati:

- con deliberazione n. 149 del 11/10/2023 la Giunta Comunale ha espresso all’unanimità indirizzo favorevole per l’avvio del procedimento finalizzato ad una analisi progettuale del modello organizzativo di gestione dell’asilo nido comunale Il Ciliegio di Bareggio con ipotesi di conferimento del servizio all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) di Magenta;
- con successiva deliberazione Giunta Comunale n. 221 del 27/12/2023 veniva approvato il report sull’andamento del servizio asilo nido comunale, tenuto conto dell’obiettivo 1.2.01. FAM.06 già presente alla sezione 2 del P.I.A.O. 2023/2025 finalizzato a “*Garantire la continuità del servizio asilo nido*”, demandando al Responsabile dell’area dei servizi sociali la redazione della relazione illustrativa di cui al d.lgs. 201/2022, ai fini del conferimento del servizio di gestione dell’asilo nido Il Ciliegio in regime di in house providing all’Azienda Speciale Consortile, evidenziando in particolare i vantaggi dell’autoproduzione in house providing rispetto al mercato outsourcing ai fini della successiva valutazione del Consiglio Comunale e demandando altresì l’attivazione dell’istituto del confronto con le rappresentanze sindacali, previsto dal CCNL enti locali.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Bareggio gestisce il servizio Asilo nido denominato “Il Ciliegio” attualmente costituito da unità d’offerta regolarmente autorizzata al funzionamento, con una capienza massima di 60 posti, avvalendosi del proprio personale educativo dipendente a tempo indeterminato per la gestione di una sola sezione di nido, di prestazioni educative in appalto per la gestione di due sezioni di nido e di post nido, oltrechè di personale ausiliario dipendente a tempo indeterminato e determinato in ausilio al servizio nel suo complesso. La modalità organizzativa è quindi di tipo misto;
- nel corso degli ultimi anni la gestione del servizio Asilo nido è stata interessata da diversi cambiamenti, tali da richiedere la definizione di nuove modalità di gestione dell’intero sistema dei servizi locali per la prima infanzia, in modo particolare:
 - a) il verificarsi del collocamento a riposo del personale educativo e altresì ausiliario comunale e le numerose dimissioni dell’ultimo triennio;

- b) la richiesta di servizi più flessibili e fruibili da parte delle famiglie che devono essere studiati, al fine di avviare un processo di innovazione e implementazione di servizi per la prima infanzia;
 - c) l'evidenza che le linee di sviluppo e di implementazione delle politiche sociali ed educative, compresi i rispettivi flussi di finanziamento, insistono sull'ambito territoriale e zonale, la cui programmazione sociale e pianificazione strategica si conformano alla normativa nazionale e regionale vigente;
 - d) la domanda del servizio da parte delle famiglie negli ultimi anni ben superiore alla capacità di risposta dell'UDO comunale, come comprovato dalle liste di attesa, impone l'esigenza di ripensare a nuovi modelli organizzativi che superino logiche strettamente territoriali e che richiedono gestioni più flessibili e dinamiche;
- è prevista, a seguito del verificarsi dei pensionamenti sopracitati e di procedure di mobilità interna, la dotazione di personale dipendente comunale assegnato al servizio asilo nido pari a n. 3 educatrici dipendenti a tempo indeterminato, in numero pertanto totalmente insufficiente alla gestione anche solo di una sezione di nido.

PRESO ATTO che, a seguito di indirizzo di cui alla soprarichiamata deliberazione G.C. n. 221/2023, è stato concluso con verbale del 20 marzo 2024, il confronto con le OO.SS e RSU previsto dal CCNL, ai fini dell'assegnazione temporanea di personale dipendente comunale (n. 3) con profilo di educatore asilo nido finalizzato all'assegnazione temporanea dello stesso all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, in base all'art. 23-bis, comma 7 del d.lgs. 165/2001 che prevede che *“sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private”*.

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. N. 267/2000;
 - il D.Lgs. N. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, in particolare:
 - all'art. 14 “Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale”, ai sensi del quale, “tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:
- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
 - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. N. 267 del 2000;
- all'art. 17 “Affidamento a società in house”, ai sensi del quale “Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di affidamenti in house di importo *superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti*

locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30";

- il D.Lgs. N. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici", in particolare all'art. 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa":
- comma 1: *"Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.";*
- comma 2: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.";*
- comma 3: *"L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201."*

RICHIAMATO il parere ANAC espresso in funzione consultiva in data 30.05.2023 che:

- ha ricordato che l'Azienda speciale è distinta dall'ente locale e dispone di autonomia imprenditoriale, ma riveste un ruolo strumentale per l'Amministrazione pubblica, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale. L'Azienda speciale, pertanto, gode di autonomia imprenditoriale, ma la sua attività è diretta e orientata dall'ente controllante come fosse un in-house.
- ha precisato che l'affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica tramite azienda speciale presenta molte similarità con gli affidamenti dell'in-house quindi, da parte dell'Azienda speciale va presentata un'offerta tecnico-economica per la gestione del servizio pubblico da sottoporre al vaglio della Pubblica Amministrazione.

DATO ATTO CHE :

- l'affidamento di un servizio pubblico ad Azienda speciale di cui all'art. 114 del 267/2000 è una delle modalità di gestione del servizio pubblico locale prevista espressamente all'art. 14 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, condizione questa ricorrente nella fattispecie del servizio asilo nido.
- con parere 27/2023 ANAC ha evidenziato come l'Azienda speciale pur godendo di autonomia ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del Tuel, svolge l'attività in modo diretto e orientato dall'ente controllante in un rapporto assimilabile a quello che l'ente ha con un proprio organo. È infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui l'Azienda speciale, per le caratteristiche, possa essere considerata quale modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso, tale da rendere, per principio, l'Azienda speciale un soggetto in house, al pari della società a partecipazione pubblica cosiddetto in house, inteso come "longa manus" dell'amministrazione pubblica per la realizzazione di lavori o opere o per l'espletamento di servizi (*Consiglio di Stato, sentenza n. 5444/2019*).

- l' affidamento diretto di servizi pubblici locali tramite Azienda speciale – così come consentito per effetto dell'articolo 14, c. 1, lettera d) del richiamato D.lgs. 201/2022 – condivide pertanto alcuni aspetti tipicamente riconosciuti nel caso di affidamenti a società in house providing.

RILEVATO pertanto che i requisiti dell'affidamento all'ASCSP devono ispirarsi a quelli dell'inhouse providing, del rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego di risorse pubbliche e l'Azienda Speciale, per sua natura, opera in questo quadro, garantendo:

- totale partecipazione pubblica;
- controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente pubblico esercita sui propri servizi;
- realizzazione da parte della società affidataria della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

RILEVATO altresì che, come previsto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. N. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, l'affidamento in house deve trovare legittimazione in apposita relazione che dia evidenza dei maggiori vantaggi offerti dall'autoproduzione – in house providing rispetto al ricorso al mercato-outsourcing, soprattutto in termini di migliore funzionalità per la collettività (obiettivi di universalità, socialità, qualità delle prestazioni meglio perseguibili con l'affidamento in house rispetto all'affidamento a privati), sulla base di un apposito studio di fattibilità e relativo piano economico-finanziario predisposto dall'Azienda, che dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

RITENUTO che il conferimento in *house providing* all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta della gestione del servizio Asilo Nido possa rappresentare una modalità congrua ed appropriata per avviare e strutturare tale processo, tenuto conto:

- della proficua esperienza gestionale già sperimentata dall'Amministrazione con l'Azienda relativamente agli altri servizi destinati ai minori (servizi educativi scolastici e domiciliari minori, servizio tutela minori e famiglie – STMF; servizio affidi; gestione del Centro Diurno Minori di Magenta);
- delle caratteristiche del servizio e della sua rilevanza sociale ed educativa: è proprio del servizio Asilo Nido il carattere “*pubblico*”, essendo attività di interesse generale svolta dal soggetto pubblico titolare del servizio, ma anche - in quanto riconosciuto Livello Essenziale delle Prestazioni rivolte alla prima infanzia – il suo carattere “*universale*”;
- degli obiettivi perseguiti, volti a garantire un servizio di qualità ad un prezzo accessibile alle famiglie;
- della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla vigente normativa, che richiede il mantenimento del controllo da parte dell'ente pubblico;
- della necessità di mantenere la *governance* pubblica sul servizio Asilo Nido, in considerazione degli obiettivi posti dal Sistema Integrato 0-6 e dal finanziamento nazionale, ormai strutturale, espressamente destinato ai Comuni, per il cofinanziamento delle spese di gestione e di formazione del personale, di riduzione della partecipazione economica delle famiglie, e di promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali e costituzione di Poli dell'Infanzia;
- della possibilità di garantire una gestione unitaria e coordinata - nel territorio del Magentino – delle unità d'offerta conferite, come già avviene del resto per molti altri servizi destinati ai minori sopra richiamati.

DATO ATTO che con determina ANAC del 24/01/2022, il Comune di Bareggio è stato iscritto nell'Elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192, c. 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione

agli affidamenti in regime di *in house providing* all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, a seguito di domanda di iscrizione presso l'Autorità n. ID 2267/2019 inoltrata dal Comune di Magenta per sé e per gli altri enti soci.

VISTA la comunicazione dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta, acquisita agli atti del protocollo comunale n. 10057 del 22 aprile 2024 ad oggetto "*Esito tavolo tecnico aziendale ed intercomunale per la gestione asilo nido: trasmissione schema di contratto e allegato 4 piano economico*";

PRESO ATTO del quadro economico contenuto nella suddetta comunicazione, come presentato dall'Azienda Speciale Consortile di Magenta ai fini della gestione del servizio asilo nido da cui si prevede un costo delle attività di nido in gestione di ASCSP pari a € 618,94/minore/mese che saranno soggette a conguaglio rispetto al costo complessivo del servizio come indicato nel medesimo prospetto del quadro economico presentato nonché all'art. 8 dell'allegato schema di contratto;

VISTA l'allegata relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 e articolo 7 del D.lgs. 36/2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), alla luce della quale si rileva che i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo soprarichiamato sono soddisfatti in quanto l'affidamento:

- inquadra strategicamente le questioni poste dal tema del conferimento in house della gestione dei servizi all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona e consente al Comune di valutarne i fondamentali profili della convenienza e dell'opportunità;
- evidenzia le ragioni per le quali si intende operare la scelta dell'affidamento del servizio all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, che risiedono nella convenienza economica, nella possibilità di beneficiare di economie di scala, nella razionalizzazione dei servizi, nella semplificazione e nella garanzia di livelli omogenei di assistenza;
- evidenzia che la gestione diretta da parte dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, attraverso la stabilizzazione del personale, permette di dare continuità, qualità ed efficacia al servizio;
- il conferimento della gestione del servizio asilo nido, inoltre, comporta una serie di vantaggi ed opportunità quali:
 - economie di scala in termini di costo ma anche razionalizzazione e miglioramenti qualitativi non proponibili nella gestione individuale.
 - la specializzazione rispetto alle risposte ai bisogni delle famiglie, come già avviene per altri servizi conferiti all'Azienda;
 - una gestione unitaria del servizio, con particolare riferimento alla gestione del personale da impiegare.
 - la gestione operativa del personale comunale, fermo restando l'onere contrattuale e giuridico che rimane in capo al comune, garantendo così la massima tutela del personale coinvolto nei servizi secondo gli istituti del CCNL di categoria;
 - ricomposizione ad unità della spesa, anche per i servizi della prima infanzia e relativa imputazione in capo ad unico soggetto, conferendogli in futuro una dimensione maggiormente rilevante tale da consentire possibilità di intervento attivo nel definire politiche e strategie di servizio propositive a livello di programmazione;
 - creazione di un nuovo modello operativo accentrato che permetta la gestione dei servizi in forma associata, partecipata ed integrata;

- impostazione di modelli organizzativi, metodologie di lavoro, modalità di verifica e controllo, strumenti di valutazione comuni a tutti gli enti interessati.
- l'omogeneità nella gestione dei servizi e di formazione e coordinamento, come richiesto dal sul sistema integrato 0-6 anni in linea con gli obiettivi di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa europea per l'affidamento diretto di servizi pubblici all' Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta, ovvero:

- a. il capitale dell' Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona è interamente pubblico;
- b. il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito dalle modalità gestionali – organizzative, appositamente introdotte nel contratto di servizio tra il Comune di Bareggio e l' Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, nonché dai suoi allegati ;
- c. l' Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona realizza la propria attività con l'Ente affidante e con i soci che la controllano;

RITENUTO pertanto di individuare nel ricorso al conferimento all' Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona della gestione del servizio asilo nido, congrua ed appropriata, tenuto conto:

- delle particolari caratteristiche del servizio comunale in funzione delle caratteristiche strutturali ed organizzative e della loro rilevanza sociale ed educativa;
- della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- della volontà da parte di questa Amministrazione comunale di mantenere la governance sul servizio pubblico nel nuovo modello di gestione dell'ASCSP;
- della natura e delle finalità istituzionali del soggetto individuato (ASCSP) che non opera in regime d'impresa e pertanto non consegue utili, nonché della disciplina dei rapporti contrattuali vigenti che permetteranno all'Amministrazione di disporre di strumenti per modificare i servizi svolti adattandoli alle esigenze delle famiglie e del territorio, con costi verificabili e sempre sotto controllo;

RILEVATO che i rapporti contrattuali tra il Comune di Bareggio e l' Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona saranno regolati da apposito contratto di servizio - Allegato 2 e relativi allegati 2.1,2.2, 2.3, 2.4 in bozza al presente provvedimento-, che sarà in seguito sottoscritto dalle parti;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto all'adozione dell'atto in oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 *bis* comma 1 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

Con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 6 (Gibellini, Casorati, Ciceri, Zanzottera, Lonati, Braga) espressi in forma palese dai n. 15 componenti il Consiglio comunale presenti

DELIBERA

1. Di approvare e fare proprie le motivazioni e le deduzioni riportate in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte.
2. Di approvare la Relazione illustrativa (Allegato 1), delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, redatta ai sensi dell'art. 14, c. 3 del d.lgs. 201/2022 e art. 7 del D.lgs. 36/2023, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ai fini del conferimento della gestione del servizio educativo prima infanzia – asilo nido del comune di Bareggio all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) di Magenta periodo 01.09.2024/31.08.2029 secondo il modello dell'inhouse providing.
3. Di affidare la gestione del servizio Asilo Nido Il Ciliegio all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) – P.I. 04956380960 - con sede in Via Dante 2 a Magenta, per il periodo 01/09/2024 – 31/08/2029, attraverso la modalità di gestione di cui all'art. 14, c. 1, lett. d) del d.lgs 201/2022.
4. Di approvare lo Schema di contratto di servizio tra il Comune di Bareggio e l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (Allegato 2) e i relativi Allegati:
 - 2.1: Servizi Asilo Nido. Report del gruppo di lavoro
 - 2.2: Verso la gestione aziendale di asili nido pubblici
 - 2.3: Descrizione e modalità di erogazione del Servizio Asilo Nido
 - 2.4: Quadro economico del servizio Asilo Nido
5. Di demandare alla Giunta Comunale e al Responsabile del Settore Scuola e Servizi alla Persona l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione del presente atto, ivi compresi modifiche non sostanziali allo schema di contratto in ragione della modalità di stipulazione del contratto di servizio che saranno individuate in funzione alle norme applicabili, oltre all'assunzione dell'apposito impegno di spesa, in base agli stanziamenti nel Bilancio Pluriennale dell'ente.
6. Di demandare altresì alla Giunta Comunale e al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione degli atti conseguenti alla conclusione dell'istituto del *confronto* ai sensi del CCNL enti locali con le rappresentanze sindacali, come indicato in narrativa, ai fini dell'assegnazione temporanea dei dipendenti comunali assegnati al servizio asilo nido all'ASCSP nei limiti del periodo temporale del servizio affidato e secondo gli accordi contrattuali previsti.
7. Di procedere alla pubblicazione del presente atto di conferimento sul sito istituzionale dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente in conformità alle disposizioni di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 36/2023.
8. di incaricare i competenti uffici comunali alla trasmissione all'Osservatorio per i servizi pubblici locali presso ANAC, come previsto dal D.L. 145/2013, art. 13 comma 25-bis.
9. Di dare atto che la presente Deliberazione, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, aggiornato dal successivo D.lgs. n. 97/2016, venga pubblicata sul sito web del Comune di Bareggio, nella sezione Amministrazione Trasparente.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 29/04/2024

*****CON VOTAZIONE SUCCESSIVA CON VOTI FAVOREVOLI 9, CONTRARI 0, ASTENUTI 6 (GIBILLINI, CASORATI, CICERI, ZANZOTTERA, LONATI, BRAGA) LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, 4 COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, al fine di consentire l'adozione dei successivi articolati adempimenti conseguenti necessari al fine di concludere il conferimento del servizio in tempo utile per la programmazione del nuovo anno scolastico.**

COMUNE DI BAREGGIO

Città Metropolitana di Milano

**AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA (ASCSP)
CON SEDE IN VIA DANTE, 2 A MAGENTA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO
PRIMA INFANZIA - ASILO NIDO DEL COMUNE DI BAREGGIO. PERIODO 01.09.2024-
31.08.2029**

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE DEL
SERVIZIO ASILO NIDO CON AFFIDAMENTO AD AZIENDA SPECIALE CONSORTILE***

(D.lgs. 201/2022, art. 14)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>Affidamento all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) con sede in Via Dante, 2 a Magenta della gestione del servizio educativo prima infanzia- asilo nido del Comune di Bareggio. Periodo 01.09.2024-31.08.2029</i>
Ente affidante	<i>Comune di BAREGGIO (MI)</i>
Tipo di affidamento	<i>Affidamento diretto ad Azienda Speciale Consortile</i>
Durata dell'affidamento	<i>Periodo 01.09.2024-31.08.2029</i>
Modalità di affidamento:	<i>D.lgs. 201/2022, art. 14 comma 1, lettera d): "gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 TUEL 267/2000 e ss mm ii.</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Territorio del Comune di BAREGGIO (MI) in cui è ubicata la struttura comunale adibita ad UO Prima infanzia Asilo Nido</i>
Soggetto Responsabile della compilazione	<i>D.ssa Maria Laura Mautone</i>
Ente di Riferimento	<i>COMUNE DI BAREGGIO (MI)</i>
Settore	<i>Scuola e Servizi alla Persona</i>
E-mail	mautone.laura@comune.bareggio.mi.it
Data	<i>Aprile 2024</i>

PREMESSA

L'affidamento di un servizio pubblico ad Azienda speciale di cui all'art. 114 del 267/2000 è una delle modalità di gestione del servizio pubblico locale prevista all'art. 14 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, condizione questa ricorrente nella fattispecie del servizio asilo nido.

Con parere 27/2023 ANAC ha evidenziato come l'Azienda speciale pur godendo di autonomia ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del Tuel, svolge l'attività in modo diretto e orientato dall'ente controllante in un rapporto assimilabile a quello che l'ente ha con un proprio organo. È infatti consolidato in giurisprudenza l'orientamento per cui l'Azienda speciale, per le caratteristiche, possa essere considerata quale modello di gestione del servizio pubblico più vicino alla completa internalizzazione o autoproduzione del servizio stesso, tale da rendere, per principio, l'Azienda speciale un soggetto in house, al pari della società a partecipazione pubblica cosiddetto in house, inteso come "longa manus" dell'amministrazione pubblica per la realizzazione di lavori o opere o per l'espletamento di servizi (Consiglio di Stato, sentenza n. 5444/2019).

Partendo dal suddetto inquadramento, l'affidamento diretto di servizi pubblici locali tramite Azienda speciale – così come consentito per effetto dell'articolo 14, c. 1, lettera d) del richiamato D.lgs. 201/2022 – condivide pertanto alcuni aspetti tipicamente riconosciuti nel caso di affidamenti a società in house providing.

L'affidamento in house nel nuovo Codice dei Contratti – D.lgvo 36/2023

Il nuovo Codice dei Contratti, in una complessiva ottica di snellimento delle procedure di scelta del contraente, ha inteso semplificare anche il ricorso agli affidamenti "in house".

In particolare l'art. del 7 d.lgvo 36/2023 stabilisce che l'affidamento in house providing è una delle modalità a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per garantire l'esecuzione dei servizi per la propria collettività, con riferimento al principio di auto-organizzazione amministrativa a sua volta informato ai seguenti principi qualificanti:

- Principio di risultato di cui all'art. 1 D.Lgs. 36/2023, che mira a perseguire la massima tempestività dell'affidamento ed esecuzione ricercando il miglior rapporto tra qualità e prezzo;
- Principio della fiducia, di cui all'art. 2 D.Lgs. 36/2023, finalizzato a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- Principio dell'accesso al mercato, disciplinato all'art. 3 D.Lgs. 36/2023, che prevede di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza e di proporzionalità.

In forza del principio così affermato dell'auto-organizzazione amministrativa, la Pubblica Amministrazione può dunque autonomamente decidere - nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione Europea – se :

- autoprodurre la prestazione
- rivolgersi al mercato
- cooperare con altre PP.AA. nel contesto di un partenariato pubblico-pubblico.

Il ricorso all'autoproduzione-affidamento in house è pertanto divenuta una regola pienamente alternativa rispetto all'esternalizzazione-ricorso al mercato.

Come evidenziato dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Veneto - con la Deliberazione n. 145/2023, *“Si ritiene che la specificazione contenuta alla lett. c) del comma 1 dell’art. 14 del D. Lgs. 36/2023, per cui si può ricorrere all’affidamento a società in house “nei limiti fissati dal diritto dell’Unione Europea”, garantisca la continuità con le condizioni previste dal vecchio Codice; quando quest’ultimo sarà definitivamente abrogato, i riferimenti per la definizione dell’in house providing potranno pertanto riscontrarsi: “[...] nell’art. 12 della Direttiva n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici (Appalti pubblici tra Enti nell’ambito del settore pubblico)”, che consente l’affidamento in house nel rispetto dei seguenti principi essenziali:*

- la proprietà pubblica del soggetto;
- l’esercizio di un controllo analogo;
- l’attività prevalente a favore degli Enti affidanti.

Quanto all’**obbligo motivazionale**, sempre la Corte dei Conti Veneto, nella Deliberazione n. 145/2023, ha affermato che *“il richiamo contenuto nel comma 2 dell’art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell’articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l’onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court”*.

Tuttavia, se è vero che il D.lgs. 36/2023 ancora richiede al comma 2 del predetto art. 7 un provvedimento motivato, è altresì innegabile che da una attenta lettura della norma si evince che con lo stesso non si deve più rendere conto del “radicale fallimento del mercato”, essendo sufficiente evidenziare la maggiore convenienza e i maggiori vantaggi garantiti dall’autoproduzione-in house providing rispetto al ricorso al mercato-outsourcing.

Più precisamente, secondo la nuova disciplina, nella motivazione si deve rendere conto non solo della maggiore convenienza economica, ma soprattutto della **migliore funzionalità per la collettività**. In altri termini, occorre evidenziare come gli obiettivi di **universalità, socialità e qualità della prestazione** siano meglio perseguibili con l’affidamento in house rispetto che con l’affidamento ai privati.

La presente relazione quindi, redatta ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e dell’art. 14 del D.Lgs. 201/2022, espone le motivazioni relative alla scelta dell’affidamento all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) con sede in Via Dante n. 2 a Magenta, per la gestione del servizio educativo prima infanzia - asilo nido comunale denominato “Il Ciliegio” per il periodo dal 01.09.2024 al 31.08.2029.

SEZIONE A

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina degli affidamenti in house è regolata a livello comunitario dalle seguenti Direttive:

- art. 17 della Direttiva 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
- art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, in materia di appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico;
- art. 28 della Direttiva 2014/25/UE, in materia di appalti tra amministrazioni aggiudicatrici.

A livello nazionale, si richiamano il Decreto Legislativo 36/2022 portante la nuova disciplina dei contratti pubblici vigente dal 01 luglio 2023 e in particolare gli artt. 1,2,3,7 e il D.Lgs. n. 201 del 23

dicembre 2022 ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”.

Si richiamano inoltre:

- la Legge Regionale n.19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”.
- la Legge Regionale n.15/2017 che ha definitivamente abrogato la Legge Regionale n. 31/1980;
- la Legge n. 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”
- Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” con il quale è stato istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età' compresa dalla nascita fino ai sei anni per promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione.
- Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della Legge 13 luglio 2015, n. 107»
- Il decreto legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della Legge 13 luglio 2015, n. 107»”
- gli artt. 12 e 13 della Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e successive modifiche e integrazioni;
- Articolo 117 comma 2, lett. m, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e nel Piano di interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale in data 28 luglio 2021;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che definisce la forma associativa dell’azienda consortile istituita ai sensi dell’art. 114;
- L.R. 34/2004 “Politiche regionali per i minori”;
- Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, art. 14 lettera d) che indica la possibilità di organizzazione i servizi pubblici locali mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
- la Legge Regionale n. 3/2008 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*”, che disciplina la rete delle unità di offerta sociali, costituita dall’insieme integrato dei servizi, delle prestazioni e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali;
- la DGR n. 20588 dell’11 febbraio 2005, “*Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia*”;
- la DGR n. 20943 del 16 febbraio 2005 “*Criteri a cui i Comuni dovranno attenersi per la definizione dei requisiti per l’accreditamento delle strutture diurne per la prima infanzia*”;

- la DGR n. XI/2929 del 09 marzo 2020, “Revisione ed aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido: modifica della DGR 11 febbraio 2005 n.20588. Determinazioni”;
- la DGR 6443 del 31.05.2022 ad oggetto “Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità di offerta sociale”;
- la DGR XII/1428/2023 ad oggetto “Definizione dei criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia”;
- Legge di Bilancio N. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con cui sono stati introdotti i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per i servizi educativi per l’infanzia. In attuazione dell’art. 117 della Costituzione, su tutto il territorio nazionale devono essere garantiti standard minimi di qualità dei servizi e prestazioni adeguate alle esigenze dei cittadini. Lo Stato è tenuto ad erogare agli Enti Locali le risorse necessarie per poterli garantire.
- gli Obiettivi posti dal Consiglio Europeo riunito a Barcellona nel 2002: impegno degli Stati membri ad offrire asili nido e servizi per la prima infanzia ad almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni d’età.

SEZIONE B

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Nel 2022 alcuni Comuni del Piano di Zona del Magentino di cui fa parte il Comune di BAREGGIO, avevano espresso all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona interesse a conferire alla stessa la gestione dei propri servizi di Asilo Nido.

Contestualmente, nell’ambito della riprogrammazione territoriale del Piano di Zona per il triennio 2021-2023, era emersa la necessità di una complessiva riflessione territoriale sui servizi per la prima infanzia, ed in particolare sui servizi di Asilo Nido comunali.

Nel Piano di Zona era stato infatti evidenziato il bisogno di *“razionalizzazione della gestione dei servizi prima infanzia comunali presenti nel territorio”*, e tra i risultati attesi era stata indicata la *“mappatura economico-qualitativa relativa alla gestione dei servizi per la prima infanzia comunali nell’Ambito”*.

L’Azienda è stata pertanto invitata a far parte di un gruppo di lavoro composto dall’Ufficio di Piano e dai funzionari dei Comuni di Bareggio, Boffalora s/Ticino, Marcallo c/Casone, Ossona, S. Stefano Ticino e Vittuone, che aveva il compito di analizzare il contesto locale dei servizi di Asili Nido, premessa per avviare un possibile processo di cambiamento.

Il patrimonio di conoscenze ed esperienza gestionale già sperimentata dalle Amministrazioni con l’Azienda relativamente agli altri servizi destinati ai minori (servizio educativo minori e famiglie – SEFAM; servizi educativi in ambito scolastico, servizio tutela minori e famiglie – STMF; servizio affidi; gestione del Centro Diurno Minori di Magenta) ha facilitato il percorso di condivisione ed elaborazione dei dati.

Il lavoro di analisi svolto dal gruppo non si è limitato ai soli dati riferiti agli Asili Nido comunali, ma si è esteso ad un più ampio confronto pubblico/privato tenendo conto dei nuovi orientamenti per l’integrazione dei servizi educativi e scolastici 0/6 anni ed ipotizzando possibili sviluppi e scenari futuri.

In esito al lavoro del gruppo è stato predisposto il documento *“Servizio ASILI NIDO - Report del Gruppo di Lavoro”* (All. 1 al contratto di servizio in oggetto), datato 20 gennaio 2023, approvato dal Piano di Zona del Magentino nelle sedute del Tavolo Tecnico del 2 febbraio 2023 e del Tavolo Politico

dell'8 febbraio 2023, contenente una richiesta di progettazione e gestione dei servizi di asilo nido in capo all'ASCSP di Magenta, in "house providing", partendo dai bisogni del territorio dell' Ambito. L'Azienda ASCSP con propria deliberazione n. 2 del 16 febbraio 2023 ha quindi approvato di avviare tale progettazione in base agli indirizzi dei comuni soci.

Con successiva deliberazione n. 2 del 15.05 2023, l'Assemblea dei comuni soci ha approvato l'avvio del servizio asilo nido in capo all'ASCSP di Magenta a favore dei comuni soci richiedenti secondo il documento "*Verso la gestione aziendale di ASILI NIDO PUBBLICI*" che contiene il modello gestionale di massima con la tariffa per minore, da perfezionare per ciascun nido in base ai costi effettivi del singolo comune.

Nell'individuare i bisogni (dei bambini, delle famiglie e della comunità) a cui il servizio Nido risponde, e nell'analizzare i dati di contesto, questo documento ha posto all'attenzione delle Amministrazioni Comunali titolari del servizio Asilo Nido alcune considerazioni attinenti alla natura stessa del servizio offerto e alla sua possibile evoluzione.

La situazione attuale dei Nidi pubblici del Magentino offre un quadro molto articolato e differenziato, a tutti i livelli: differenti regolamenti di accesso e di erogazione dei servizi; prestazioni eterogenee garantite dalle carte dei servizi; rette e politiche di partecipazione ai costi diversificate; forme di gestione differenziate; progetti educativi/pedagogici diversamente connotati.

Le peculiarità delle singole unità di offerta attualmente presenti nei Comuni del territorio d'Ambito, costituiscono il punto di partenza di un processo, che va immaginato come progressivo, di lungo periodo, modulare e "non cogente", a partire dai Comuni che in prima istanza intendono aderirvi, ma aperto anche ai Comuni che volessero aderirvi successivamente.

Il percorso amministrativo ipotizzato parte dalla condivisione dell'idea del Nido come "bene pubblico fondamentale", in grado di garantire quel Livello Essenziale di Prestazioni (LEP) rivolte alla prima infanzia come postulato dalla più recente normativa. Si tratta di un "progetto" pensato ed organizzato come "*rete territoriale*", capace di ottimizzare spazi e risorse - nel pieno rispetto delle peculiari progettualità educative/pedagogiche - all'interno di un sistema omogeneo di regole.

Se dunque l'obiettivo di questo processo è la *creazione di una rete territoriale di Nidi pubblici dell'Ambito*, il ricorso all'affidamento all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta (ASCSP) della gestione del Servizio Asilo Nido si propone come una soluzione congrua e appropriata, tenuto conto:

- delle particolari caratteristiche del servizio pubblico e della sua rilevanza sociale ed educativa. Da questo punto di vista, il carattere "*pubblico*" del servizio Asilo Nido è definito non solo dall'attività di interesse generale svolta dal soggetto pubblico titolare del servizio, ma anche dal suo carattere "*universale*" in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un servizio di qualità ad un prezzo accessibile per le famiglie;
- della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente che richiede il mantenimento del controllo da parte dell'ente pubblico;
- della necessità di mantenere la governance pubblica sul servizio Nido in considerazione degli obiettivi del Sistema Integrato 0-6 e del finanziamento nazionale ormai strutturale, implementato annualmente da fondi regionali, e destinato espressamente ai Comuni, per la copertura oltretutto delle spese per interventi di riqualificazione degli edifici di proprietà "pubblica", anche delle spese di gestione e di formazione del personale, di riduzione della

partecipazione economica delle famiglie, nonché delle spese di promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali e costituzione di Poli dell'infanzia;

- della natura e delle finalità istituzionali dell'Azienda Speciale Consortile - che, a norma dell'art. 114 TUEL, conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, non perseguendo utili - e della possibilità, data la natura in house del soggetto affidatario, di disporre di strumenti che consentano di adattare il servizio alle esigenze delle famiglie e del territorio, con costi verificabili e sotto controllo.

In particolare ed in relazione all'attuale modalità di gestione diretta del servizio è da rilevare che:

- il Comune di BAREGGIO gestisce il servizio Asilo nido attualmente costituito da unità d'offerta regolarmente autorizzata al funzionamento, con una capienza massima di 60 posti, avvalendosi del proprio personale educativo dipendente a tempo indeterminato per la gestione di una sola sezione di nido, di prestazioni educative in appalto per la gestione di due sezioni di nido e di post nido, oltreché di personale ausiliario dipendente a tempo indeterminato e determinato in ausilio al servizio nel suo complesso. La modalità organizzativa è quindi di tipo misto;
- nel corso degli ultimi anni la gestione del servizio Asilo nido è stata interessata da diversi cambiamenti di tipo strutturale e normativo, tali da richiedere la definizione di nuove modalità di gestione dell'intero sistema dei servizi locali per la prima infanzia, in modo particolare:
 - a) il verificarsi del collocamento a riposo del personale educativo e altresì ausiliario comunale e le numerose dimissioni dell'ultimo triennio;
 - b) la richiesta di servizi più flessibili e fruibili da parte delle famiglie che devono essere studiati, al fine di avviare un processo di innovazione e implementazione di servizi per la prima infanzia;
 - c) l'evidenza che le linee di sviluppo e di implementazione delle politiche sociali ed educative, compresi i rispettivi flussi di finanziamento, insistono sull'ambito territoriale e zonale, la cui programmazione sociale e pianificazione strategica si conformano alla normativa nazionale e regionale vigente.
 - d) la domanda del servizio da parte delle famiglie negli ultimi anni ben superiore alla capacità di risposta dell'UDO comunale, come comprovato dalle liste di attesa, impone l'esigenza di ripensare a nuovi modelli organizzativi che superino logiche strettamente territoriali e che richiedono gestioni più flessibili e dinamiche.

Per le ragioni sopra esposte l'attuale modello di gestione mista del servizio prima infanzia del Comune di BAREGGIO (servizio educativo in gestione diretta per una sezione; servizio educativo per due sezioni e per il post nido esternalizzato; servizio ausiliario in gestione diretta) non è più in grado di rispondere alle esigenze di flessibilità, efficacia ed efficienza che si richiede al servizio pubblico né di conseguenza è più in grado di garantire nel prossimo periodo il mantenimento degli standard di qualità, senza incorrere in inefficienze.

Il conferimento in house providing all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta della gestione del servizio Asilo Nido può invece rappresentare una modalità congrua ed appropriata in quanto:

- garantisce flessibilità gestionale necessaria per un'efficace ed efficiente gestione del servizio;
- garantisce prontamente personale specializzato per la presenza, non prevedibile di anno in anno, di utenza disabile;
- garantisce un servizio sempre professionalmente adeguato alle esigenze e con standard di qualità elevati.

In base al sopra esplicitato percorso avviato sul territorio del Piano di Zona e date le suddette considerazioni riferite al contesto locale, con deliberazione n. 149 del 11/10/2023 la Giunta Comunale di Bareggio ha espresso all'unanimità indirizzo favorevole per l'avvio del procedimento finalizzato ad una analisi progettuale del modello organizzativo di gestione dell'asilo nido comunale con ipotesi di conferimento del servizio all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) di Magenta.

Con successiva deliberazione Giunta Comunale n. 221 del 27/12/2023 veniva approvato un primo report sull'andamento del servizio asilo nido comunale, tenuto conto dell'obiettivo 1.2.01. FAM.06 già presente alla sezione 2 del P.I.A.O. 2023/2025 approvato dal medesimo organo e finalizzato a "*Garantire la continuità del servizio asilo nido*", demandando al Responsabile dell'area dei servizi sociali la redazione della relazione illustrativa di cui al d.lgs. 201/2022, con riguardo in particolare agli obiettivi quali-quantitativi (universalità, socialità, qualità delle prestazioni educative) ai fini del conferimento del servizio di gestione dell'asilo nido Il Ciliegio in regime di *inhouse providing* all'Azienda Speciale Consortile previa valutazione da parte del competente Consiglio Comunale, e demandando altresì l'attivazione degli istituti previsti dal CCNL per il personale dipendente assegnato al servizio nido.

SEZIONE C

CARATTERISTICHE DELL'U.O. PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL CILIEGIO"

L'asilo nido comunale possiede l'autorizzazione al funzionamento già dal 1987 anticipando la visione di welfare che le politiche sociali regionali e nazionali avrebbero elaborato nel corso degli anni successivi.

La struttura di proprietà del comune di Bareggio che accoglie il servizio è ubicata in via Don Sturzo a Bareggio, in zona centrale sul territorio comunale adiacente alla scuola dell'infanzia statale e ad altri servizi pubblici. La struttura è ubicata al piano terra e costituita da ampi spazi sia interni (circa 978 mq) che esterni con aree a verde e gioco per lo svolgimento di attività outdoor.

Rientra tra le unità d'offerta autorizzate da Regione Lombardia ai sensi della vigente normativa specifica per le udo "asilo nido" con capacità ricettiva di n. 60 posti, incrementabili secondo le prescritte disposizioni regionali. Il servizio, attualmente operativo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 (oltre al post-nido) è aperto all'utenza per oltre i 205 giorni di apertura previsti dallo standard minimo.

Offre un servizio socio-educativo per sostenere l'armonico sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo dei bambini attraverso interventi e condizioni relazionali e ambientali adeguati alla loro età e con costante supporto per le famiglie: attualmente raggiunge la saturazione delle presenze in relazione al personale educativo in dotazione, ragione per la quale nel tempo, sono state stilate liste d'attesa che attestano l'appetibilità del servizio considerato riferimento per il territorio.

Il servizio L'Asilo Nido comunale lavora in rete con gli altri Servizi educativi e con i Servizi sociali e sanitari presenti sul territorio mantenendo continui rapporti al fine di porre in essere, quando necessario, ogni intervento utile al benessere psico-fisico dei bambini.

Il servizio è gestito con i seguenti obiettivi:

- Lo sviluppo del bambino perseguito offrendo ai bambini un luogo di formazione, cura, di socializzazione e di stimolo per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali nella prospettiva del loro benessere psico-fisico. Le educatrici affiancano i bambini nel loro “muoversi” e “fare” consolidando la loro “sicurezza di base” che è fondamentale affinché essi si aprano progressivamente a ciò che li circonda.
- Il sostegno al ruolo genitoriale perseguito dando alle famiglie, sia la possibilità di un luogo per la cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare, caratterizzato da una specifica competenza tecnica e professionale, sia la possibilità di avere un luogo di scambio e confronto con gli operatori e con gli altri genitori.

SEZIONE D

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DELL’AFFIDAMENTO AD AZIENDA SPECIALE, ASCSP

a) Presupposti di fatto e di diritto

Con il conferimento del servizio, l’ASCSP assumerà il ruolo di Ente gestore, avviando la Comunicazione Preventiva di Esercizio presso gli organi competenti, diventando il soggetto responsabile del rispetto delle normative vigenti in materia di gestione del servizio Asilo Nido e del mantenimento dei necessari requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento del servizio, nonché di ogni adeguamento che si dovesse rendere necessario a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme in materia.

Il bene immobile, sede del servizio, è conferito in uso con vincolo di destinazione, e in nessun caso ASCSP potrà utilizzarlo per servizi o attività diverse da quelle oggetto del conferimento, fatti salvi quelli specificamente richiesti dalla Giunta Comunale. La concessione dell’immobile in comodato è condizione necessaria per il passaggio di Ente Gestore, che deve attestare in sede di Comunicazione Preventiva d’Esercizio il titolo di godimento dell’immobile.

La manutenzione ordinaria del bene e delle attrezzature sarà a carico di ASCSP.

Il Comune mantiene nei confronti del proprio Ente strumentale un ruolo primario di indirizzo e di controllo. Le scelte fondamentali in merito all’accesso al servizio (criteri di accesso, definizione delle rette e delle agevolazioni tariffarie) restano in capo all’Ente Locale; le scelte rilevanti dal punto di vista dell’impatto sul servizio e sugli utenti (orari, chiusure/aperture, eventuali modifiche organizzative) verranno concordate con il soggetto referente di ASCSP.

Essendo ASCSP un ente a totale partecipazione pubblica, le cui azioni sono interamente possedute da enti pubblici, gli organi di amministrazione e controllo all’interno dell’Azienda sono espressione degli Enti affidanti e conseguentemente sono soggetti a controllo analogo: nel contratto di servizio elaborato è previsto, tra l’altro, un tavolo tecnico permanente che consentirà un monitoraggio puntuale dell’andamento della gestione e altri strumenti dettagliati per l’esercizio di tale controllo.

Considerate le competenze sviluppate da ASCSP nella gestione dei servizi socio educativi, può affermarsi che il modello di affidamento prescelto consente di:

- garantire una gestione unitaria e coordinata delle unità d’offerta conferite dai Comuni;

- continuare a mantenere il controllo pubblico sulla struttura, sull'attività e sulle modalità del servizio;
- garantire più agevolmente gli standard gestionali e di qualità già adottati dal Comune.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) all'art. 7 denominato "Principio di auto-organizzazione amministrativa" dispone che le pubbliche amministrazioni organizzino autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi nel rispetto della disciplina del codice e dell'Unione europea (comma 1) attraverso tre soluzioni, che il legislatore considera equiordinate:

1. l'auto-produzione, ovvero con attività in economia diretta o tramite società in house;
2. l'esternalizzazione, ovvero attraverso appalti ed affidamenti al terzo settore;
3. la cooperazione tra pubbliche amministrazioni di tipo collaborativo.

L'esercizio della discrezionalità amministrativa è finalizzato all'individuazione della migliore soluzione tra le tre alternative e deve essere compiuto nel rispetto del principio del risultato, da intendersi in termini di capacità di produrre maggiori vantaggi per la collettività.

Con riferimento alla scelta di ricorrere all'auto-produzione mediante l'affidamento in house, il legislatore all'art. 7 comma 2 del D.lgs. 36/2023 prevede che *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1,2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse pubbliche."*

Infine, all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 dispone che l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal D.Lgs. 201/2022.

In particolare, per quanto riguarda l'affidamento in house in oggetto, rileva l'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 e, in particolare, l'art. 14 comma 1 lettera d) in cui si stabilisce che gli enti locali e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore, possono provvedere, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, all'organizzazione del servizio mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000.

L'art. 114 del D.Lgs.267/2000 definisce l'Azienda Speciale quale ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

A tal fine, si rileva che sia la natura sia la finalità istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, quale soggetto individuato per l'affidamento in house che non opera in regime d'impresa e non consegue utili, sono coerenti con quanto previsto dalla normativa richiamata.

A tal fine, si rileva che:

- l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona è un ente strumentale degli Enti locali consorziati per la gestione dei servizi sociali nell'ambito socio-sanitario di competenza, ai sensi

- dell'articolo 1 dello Statuto e dell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000;
- dall'esame degli artt. 12 comma 2, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 31, 32, 33, 36 e dello statuto sociale nonché degli artt. 11 e 12 della convenzione per la costituzione dell'Azienda speciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 bis del D. Lgs. 267/2000, allegato "o" atto notaio dott. Giuseppe Gallizia rep. 14269/5088, si evince che il Comune di Bareggio, in uno agli altri Enti consorziati, esercita sull'organismo di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, stante l'indicazione delle modalità di esercizio dei poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto comune;
 - l'art. 1 dello Statuto e l'art. 2 della citata convenzione prevede che l'attività è svolta nei confronti degli Enti Locali consorziati, ovvero dei propri utenti/cittadini, in coerenza con la disciplina comunitaria;
 - Il Comune di Bareggio e gli altri Comuni soci, attraverso l'Assemblea dei Soci, dispongono il perseguimento degli obiettivi richiesti e il controllo su tutti gli atti più significativi come previsto dallo Statuto e dal Contratto di gestione dei servizi affidati.

Anche la normativa europea disciplina in maniera uniforme gli affidamenti in house, escludendo dall'ambito di applicazione delle stesse gli affidamenti effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora il controllo esercitato nei confronti della persona giuridica sia analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'80% delle attività esercitate dalla persona giuridica siano svolte a favore dell'amministrazione affidante e sia esclusa ogni partecipazione di capitali privati diretti.

Si evidenzia quindi che le condizioni per l'affidamento diretto in house sono sussistenti in quanto l'ASCSP rispetta i prescritti requisiti, stante: le percentuali di **partecipazione** al capitale sociale, il **controllo "analogo"** esercitato dal Comune di Bareggio e dai Comuni Soci e **l'attività prevalente a favore degli Enti affidanti**.

Inoltre, l'articolo 192, comma 1, del previgente Decreto Legislativo 50/2016, istituiva presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che procedono ad affidamenti diretti alle proprie società di cui all'articolo 5 dello stesso Decreto.

Il Comune di Bareggio e gli altri Comuni Soci avevano provveduto, in relazione agli affidamenti in regime di house providing all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, all'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ora abrogato.

b) Valutazione dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

L'affidamento dei servizi educativi prima infanzia all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona mantiene la connotazione educativa e sociale che gli stessi svolgono a supporto delle famiglie e di sostegno delle politiche di welfare locale e regionale.

- Con l'affidamento in house dei servizi educativi prima infanzia (asilo nido comunale), gli obiettivi dell'efficienza e dell'economicità, intesa non solo in termini puramente economici ma in termini generali di gestione, sono perseguiti attraverso la costruzione di un modello gestionale omogeneo dei servizi educativi per i Comuni Soci, che possa consentire l'utilizzo di strumenti di valutazione condivisi, di definire *livelli omogenei di assistenza* a favore delle famiglie e dei minori, di raccordo con le agenzie educative e di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche.

Per tali finalità, nello schema di contratto di servizio è stato previsto il monitoraggio dell'andamento dei servizi e delle attività a cura di un Tavolo tecnico permanente di cui faranno parte i referenti tecnici dei Comuni che hanno conferito i servizi, al fine di esercitare la funzione di controllo prevista e proporre i necessari correttivi laddove se ne riscontri la necessità.

Inoltre, risulta abbastanza evidente come l'affidamento in house della gestione dei servizi educativi prima infanzia possa ben integrarsi e svilupparsi in maniera importante con i servizi per i minori già affidati in gestione all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona e che dall'integrazione possano derivare sia economie di scala, date dalla possibilità di avvalersi di servizi e strutture già esistenti, sia una maggiore efficienza e qualità del servizio, frutto dell'esperienza e di unità già esistente che consente di ridurre i tempi di attivazione dei servizi e di avvalersi di strumenti e procedure già consolidate a livello di ambito territoriale.

In particolare, l'ASCSP gestisce per conto dei Comuni Soci anche i seguenti servizi:

- il servizio Tutela Minori e Famiglia che si occupa di tutti gli interventi a tutela dei minori e a supporto delle famiglie e della genitorialità in seguito a decreto dell'Autorità Giudiziaria. Il Servizio Tutela Minori e Famiglia è prioritariamente coinvolto nell'attivazione dei servizi domiciliari a favore di minori e famiglie per cui esiste un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.
- la realizzazione del progetto P.I.P.P.I., finanziato con fondi PNRR Missione 5 - Componente 2 - Investimento 1 - Sostegno Alle Persone Vulnerabili e Prevenzione dell'istituzionalizzazione Sub-Investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini", al fine di evitare l'allontanamento dei minori e di promuovere alternative al collocamento in comunità educative, provando così a rispondere alla multidimensionalità del problema con la multidimensionalità dell'intervento;
- il Servizio Affidi, servizio che si occupa degli interventi e dei progetti di affido familiare e che sostiene la promozione di esperienze di prossimità familiare in grado di porsi come alternative al collocamento in comunità educative;
- il Centro Diurno Minori, servizio semiresidenziale diurno rivolto a minori che hanno necessità di un contesto educativo strutturato e in grado di fornire anche un supporto di cura e accoglienza più ampio (es.: trasporto, pranzo, cena...);
- i servizi educativi integrativi scolastici (assistenza relazione, assistenza alla relazione per alunni DVA, assistenza domiciliare (SEFAM).

L'affidamento "in house" dei servizi educativi prima infanzia va ad integrare così la "filiera" dei servizi a sostegno dei bisogni educativi, favorendo la presa in carico integrata del minore e della sua famiglia, evitando duplicazioni di interventi e mirando all'attivazione dell'intervento più appropriato.

Inoltre, l'Azienda Speciale Consortile, in virtù della sua natura esclusivamente pubblica e della "numerosità" delle situazioni e casi da gestire, può svolgere il ruolo di interlocutore privilegiato, rappresentativo dei Comuni Soci, per portare avanti le istanze dei minori più fragili, in maniera organica e coordinata, rispetto ai servizi sanitari e socio-sanitari che operano nel campo della disabilità e del disagio (es. Neuropsichiatria Infantile, pediatria, servizi specialisti per l'autismo, consultori familiari, etc...). Attività queste ultime che non sarebbero perseguibili da un gestore privato in seguito ad affidamento in appalto dei servizi.

Occorre altresì segnalare come negli ultimi anni siano riscontrabili, sempre più in tenera età, nuovi bisogni educativi legati in particolare a disturbi e/o alterazioni del comportamento. Da qui

l'importanza di intercettare precocemente segnali per un intervento tempestivo e quanto più interconnesso con interventi rivolti all'intero nucleo familiare nonché integrati nel percorso scolastico successivo.

- Per quanto riguarda infine la qualità del servizio, questa viene innanzitutto prevista attraverso la presenza di una figura con competenze pedagogiche, che assicurerà una specifica competenza nelle materie oggetto dei servizi, a maggior garanzia della qualità educativa degli interventi effettuati in favore dei minori e della competenza specifica necessaria per l'interlocuzione con le scuole e con i servizi specialistici.

In particolare, il coordinamento pedagogico ed organizzativo garantito a cura dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona consentirà di raggiungere gli obiettivi di *unitarietà* e omogeneità del servizio educativo prima infanzia d'ambito in modo da tendere all'uniformità delle prestazioni e delle procedure per i Comuni dell'Ambito che vi hanno aderito.

Tale elemento assume sicuramente maggiore rilevanza oggi, a seguito della approvazione delle Linee Guida di Regione Lombardia per la realizzazione dei Coordinamenti pedagogici territoriali ai sensi del d.lgs. 65/2017, (DGR n. 6397 del 23 maggio 2022) che orienta risorse finanziarie a sostegno della formazione sulle reti territoriali dell'educazione 0-6 e dove l'Azienda ASCSP può rappresentare con maggiore forza di rappresentatività, le istanze dei comuni conferenti i propri servizi educativi. Si evidenzia inoltre che, oltre a prevedere la supervisione pedagogica, un ulteriore aspetto migliorativo nella gestione complessiva del servizio è costituito dalla gestione unitaria amministrativa dei servizi conferiti dai Comuni dell'Ambito, che costituisce indirettamente un risparmio di spesa per l'Ente in termini di risorse umane dedicate. Allo stesso modo, il modello gestionale che prevede la gestione diretta delle manutenzioni ordinarie, consente di realizzare economie di scala e flessibilità nonché tempestività degli interventi.

La qualità del servizio è garantita altresì attraverso l'adozione di tutti gli strumenti gestionali previsti a cura dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona nei propri documenti di gara e utili ad offrire stabilità del servizio, garanzia della continuità educativa, riduzione del turn over di personale, diversificate opportunità di formazione e supervisione del personale educativo, maggiori rispetto a proposte di modelli gestionali proiettati verso una visione prettamente territoriale.

- Per quanto riguarda i benefici per la collettività in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, riprendendo le motivazioni di cui sopra:

a) la gestione del servizio Nidi in capo all'ente pubblico garantisce il mantenimento degli standard di accreditamento tipici dei Nidi pubblici e migliorativi rispetto agli standard minimi di esercizio;

b) la gestione unitaria dei Nidi contribuisce a costruire i presupposti per la creazione del "Polo Territoriale dei servizi per l'infanzia in età prescolare" previsto dalla Legge n. 107/2015, grazie - ad esempio - ad una formazione congiunta dello staff educativo, almeno sulla continuità e sull'idea di sviluppo del bambino; ad una progettazione educativa e didattica congiunta tra segmenti 0-3 e 3-6; alla presenza di una figura di coordinamento dei Nidi che sia anche di raccordo con il Coordinamento Pedagogico Territoriale di riferimento.

c) la gestione unitaria pone le premesse di fattibilità per una reale parità di accesso da parte dei bambini e delle loro famiglie - con eventuali interventi perequativi da prevedere -, per la sostenibilità economica di questi servizi per le famiglie e per l'equità nella composizione dell'utenza;

d) contribuisce ad arricchire l'offerta educativa, attraverso lo scambio delle buone prassi e dei progetti educativi già esistenti nelle strutture pubbliche dei Comuni conferenti, anche grazie al valore aggiunto derivato dalla pluriennale esperienza del personale educativo impegnato nei servizi;

e) consente di ottenere una migliore efficienza ed una maggiore sostenibilità economica della gestione, che cominceranno ad avere i propri riflessi già nell'immediato, per poi svilupparsi in maniera strutturale negli anni successivi, attraverso economie di scala derivate dalla gestione del personale impiegato nelle diverse unità d'offerta, da percorsi formativi unitari, dalla possibilità di coordinamento territoriale.

- In ordine alla **congruità economica della scelta di affidamento** la sua valutazione deve tener conto non solo del raggiungimento di determinati risultati economici ma, essendo l'asilo nido un servizio pubblico su cui il comune intende mantenere la propria governance, si dovrà valutare altresì il prevalere dell'utilità sociale che deriva dal soddisfacimento dei bisogni della collettività, rispetto al sacrificio connesso al sostenimento dei relativi costi.

La congruità economica dell'affidamento in house all'Azienda del servizio in oggetto deve pertanto essere valutata avendo come riferimento non esclusivamente i costi gestionali o il profitto, ma considerando anche una pluralità di scopi, tra i quali la massimizzazione dell'utilità per le famiglie e i minori e il soddisfacimento dei bisogni della collettività. Senza ad ogni modo tralasciare la centralità dell'equilibrio economico e dell'efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, di cui viene data evidenza nel Quadro economico del servizio asilo nido proposto dall'Azienda ASCSP (Allegato 4 al contratto di servizio).

Tabella equilibrio economico piano finanziario

Totale costi di servizio	612.037,72	(A)
Costi di servizio sostenuti direttamente dal Comune	203.537,72	(B)
Totale ricavi di servizio	219.720,00	(C)
Ricavi annui ad incasso diretto del Comune	37.720,00	(D)
Contributi comunali	226.500,00	(A-B)-(C-D)

Dall'analisi del piano di copertura economica del servizio, si da' evidenza che l'Azienda ASCSP non ha come scopo primario il conseguimento di un utile, ma comunque ha la necessità di conseguire un risultato economico positivo che garantisca la copertura dei costi e la conseguente erogazione del servizio in modo congruo. In tal modo è possibile la realizzazione degli obiettivi definitivi dall'ente secondo i principi enucleati nel paragrafo precedente e il mantenimento di un equilibrio economico finanziario durevole.

Il mancato perseguimento dell'utile di impresa da parte dell'Azienda come scopo prevalente, invece presente negli altri modelli di gestione esternalizzata di servizio, costituisce indubbiamente un vantaggio economico per il comune.

Inoltre, è importante evidenziare che la valutazione della congruità economica non potrà basarsi sul prezzo più basso rilevabile sul mercato, occorre invece evidenziare il maggior vantaggio possibile in rapporto alla qualità del servizio, attenzionando gli elementi positivi di tale modello gestionale che possono apportare reali benefici per la collettività.

Del resto è escluso dallo stesso Codice degli appalti pubblici, d.lgs 36/2023, la possibilità di valutare la migliore offerta per la gestione di appalti di servizi sociali (in cui rientra il servizio asilo nido)

utilizzando il mero corrispettivo economico offerto, attribuendo invece ad elementi di qualità un peso preponderante.

Il piano economico presentato prevede un conguaglio tra Azienda e Comune, al termine di ogni anno solare, in ragione delle rette effettivamente percepite e dei costi effettivamente sostenuti da ASCSP per la gestione del servizio, fermo restando eventuali economie conseguite in sede di gara d'appalto, che potrebbero consentire una riduzione del costo esposto.

A tali costi, esenti dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72, è prevedibile che si potrà aggiungere il risparmio determinato dalle possibili economie di scala praticabili da ASCSP e da eventuali ribassi offerti in sede di gara.

In quest'ottica, il quadro economico predisposto dall'ASCSP include tutte le voci di costo che andranno a comporre il servizio, configurandole e definendole secondo le specificità della singola unità d'offerta territoriale, determinando la previsione del relativo costo bambino/mese pari a € 927,33.

Tabella costo complessivo procapite/mensile

Totale costi di servizio	612.037,72	(A)
Nr. bambini	60	(B)
Nr. mesi di funzionamento	11	(C)
Costo procapite/mese	927,33	(A)/(B)/(C)

Tale valore tiene conto in particolare:

- della capienza autorizzata per il funzionamento (60 posti);
- dei costi del personale educativo ed ausiliario;
- della spesa per l'acquisto dei materiali di pulizia e di igiene, per le manutenzioni ordinarie dell'immobile, e dei materiali didattici;
- dei costi generali in capo ad ASCSP (Responsabile Unità Nidi + costi amministrativi ora in capo al Comune).

Si ritiene congruo il suddetto costo bambino/anno se lo si confronta con il costo medio bambino/anno dei servizi di asilo nido presenti sui territori comunali del Piano di zona riportato nel documento richiamato nei paragrafi precedenti ad oggetto "Servizio Asili nido Report del gruppo di lavoro" effettuato nel 2022.

Dalla lettura di tale analisi economica compiuta sui diversi servizi di asilo nido, emerge che il costo bambino/mese del modello di gestione del servizio nido con affidamento ASCSP a partire da settembre 2024 (pari a € 927,33) sarà di poco superiore al costo medio mese/bambino rilevato nell'anno 2022 (di € 874,39) sui territori del Magentino (analisi dei costi degli asili nido del magentino, di cui all'allegato 1 del contratto di servizio). Differenza questa che viene però ad appianarsi se si considera il solo incremento Istat intervenuto nel corso dell'ultimo biennio che equipara quindi i due valori.

Inoltre dal confronto tra i costi rilevati evidenziati nella suddetta tabella, il costo bambino/anno del modello di gestione aziendale risulta sicuramente inferiore se paragonato al costo bambino/anno massimo rilevato su alcuni nidi del territorio magentino.

*Tabella costo bambino asili nido magentino
(fonte: Servizio Asilo Nido Report Gruppo di Lavoro 2022)*

Ente Gestore	Denominazione	costo mensile (11 mesi) per bambino su capienza	costo mensile (11 mesi) per bambino iscritto	costo mensile (11 mesi) per bambino frequentante
Comune Bareggio	Asilo Nido Il Ciliegio	€ 852,98	€ 893,64	€ 899,45
Comune di Boffalora s/T	Asilo Nido Comunale il Piccolo Naviglio	€ 973,85	€ 1.530,34	€ 1.585,46
Comune di Casorezzo	Un.due...tre...stella!	€ 1.009,34	€ 1.153,53	€ 1.179,36
Comune di Corbetta	Asilo Nido Gianni Rodari	€ 1.098,13	€ 1.016,63	€ 1.075,37
Comune di Magenta	Asilo Nido L'Arcobaleno	€ 799,51	€ 1.325,89	€ 1.325,89
Comune di Magenta	Asilo Nido Il Girasole	€ 668,36	€ 856,69	€ 856,69
Comune di Ossona	Il Nido di Ossona "Teresa Sarti Strada"	€ 815,50	€ 762,82	€ 762,82
Comune di Sedriano	Asilo Nido Il Pollicino	€ 825,90	€ 792,35	€ 873,66
Bimbi in Fiore - Società Cooperativa Sociale	Asilo Nido Bimbi in Fiore (Marcallo con Casone)	€ 424,94	€ 655,43	€ 655,43
Asilo Nido Parrocchiale	Asilo Nido Parrocchiale (Santo Stefano Ticino)	€ 431,36	€ 818,13	€ 829,14
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Corbetta)	€ 463,10	€ 499,43	€ 500,65
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Vittuone)	€ 379,63	€ 426,96	€ 437,66
Coopselios Cooperativa sociale	Asilo Nido Il Glicine (Mesero)	€ 932,44	€ 918,66	€ 918,66
Kairos srl	Asilo Nido Il giardino delle fate (Sedriano)	€ 669,44	€ 724,05	€ 724,05
Cooperativa Sociale Orsa	Asilo nido comunale di Arluno	€ 766,79	€ 741,29	€ 768,32
MASSIMO		€ 1.098,13	€ 1.530,34	€ 1.585,46
MINIMO		€ 379,63	€ 426,96	€ 437,66
MEDIA		€ 740,75	€ 874,39	€ 892,84

c) Comparazione con opzioni gestionali alternative

L'analisi sulla scelta della modalità di gestione del servizio ha altresì preso in considerazione le altre tipologie di gestione previste dal Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023 e dalla disciplina di riordino dei servizi pubblici locali, D.lgs 201/2022.

MODALITA' DI GESTIONE COMPLETA IN ECONOMIA:

L'ipotesi di gestione totalmente comunale deve partire dalla considerazione che a settembre 2024 con l'avvio del nuovo anno scolastico, saranno in forza al servizio solo n. 3 educatrici comunali dipendenti, stante i numerosi congedi per pensionamento avvenuti nell'ultimo triennio ed in considerazione di procedure di mobilità interna di personale educativo ed ausiliario già programmato. Tale modello gestionale necessiterebbe pertanto l'assunzione a tempo indeterminato di almeno ulteriori otto figure di personale educativo oltre ad almeno due figure di personale ausiliario, peraltro difficilmente ricollocabili internamente nel caso di future scelte sul servizio.

La scarsa flessibilità del contratto di categoria non riesce inoltre più a rispondere ad un servizio interessato da diversi cambiamenti normativi (es. flessibilità dell'orario di funzionamento, durata del calendario scolastico in base a giorni e non più a settimane, coordinamento pedagogico, ecc.), creando spazi di inefficienza.

Per le suddette ragioni, si può affermare che la forma di gestione in economia non è più conveniente né sostenibile per l'ente in quanto:

- il numero di dipendenti da assumere non è compatibile con le attuali capacità di spesa/assunzione dell'ente;
- l'assunzione diretta di personale da parte del comune graverebbe sulle spese di personale nel lungo periodo, vincolandone le scelte future.

GESTIONE ESTERNALIZZATA ATTRAVERSO APPALTO DI SERVIZI O CONCESSIONE

Come prima specificato, l'attuale gestione del servizio comunale consta di una sezione gestita con personale comunale e due sezioni oltre il post-nido gestiti tramite appalto di servizi.

Tale modello di gestione misto non è più tecnicamente sostenibile, vista l'importante riduzione della dotazione di personale comunale sia educativo che ausiliario (nell'anno educativo 2024/2025 ulteriormente ridotto rispetto al 2023/2024) e l'impossibilità con le figure ormai residuali di:

- garantire la continuità dei servizi in modo autonomo, anche solo in una sezione, come prevede la normativa;
- consentire la continuità didattica al bambino nel suo percorso educativo avvalendosi dello stesso personale operativo, a causa della rigidità nell'organizzazione delle sezioni.

La completa esternalizzazione tramite appalto o concessione dal punto di vista economico potrebbe comportare analogha previsione di spesa corrente, dal momento che trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, tale voce di spesa interverrebbe in maniera preponderante sulle altre voci di costo.

A questo punto, il costo bambino/mese previsto nel quadro economico presentato da ASCSP conferma il giudizio di congruità.

Non si può infatti fare a meno di evidenziare il recente rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, sottoscritto il 5 marzo 2024, che prevede per l'anno 2024 un aumento del costo del lavoro a regime dell'8,34%, e per il 2025 un ulteriore aumento del costo del lavoro del 5,91%.

Con la differenza che nella concessione, il comune interverrebbe nell'eventuale differenza da pagare per garantire il riequilibrio di gestione, volendo contenere le rette all'utenza e prevedendo altresì interventi economici da parte del comune a causa di elevati costi fissi (v. costo utenze) della struttura generati in particolare dalle dimensioni e la cui assenza renderebbe difficile la partecipazione di concorrenti alla relativa gara.

Ciò che rileva dal punto di vista economico come differenza tra il modello di gestione con affidamento all'Azienda Speciale Consortile e gli altri due modelli di gestione esternalizzata è l'economicità determinata dal mancato perseguimento da parte dell'Azienda dell'utile, dalle economie di scala generate da gestioni di più servizi, dalla gestione unitaria di attività complementari al nido, quali la gestione amministrativa (graduatoria, bollettazione) e delle manutenzioni ordinarie, fermo restando gli altri vantaggi valutati nei paragrafi precedenti della presente relazione, e non da ultimo il mantenimento in capo al comune della governance sul servizio.

In ultimo, l'assegnazione temporanea all'Azienda di personale educativo dipendente del comune (3 educatrici), attraverso l'istituto previsto dall'art. 23 bis del d.lgs 165/2001 attivato dal comune come descritto nell'Allegato 3 del contratto di servizio, consentirà per il medesimo una gestione maggiormente tutelante e nel contempo costituirà una forma di controllo attraverso il mantenimento del coordinamento operativo presso la struttura esercitato da una dipendente.

CONSIDERAZIONI FINALI

Si ritiene quindi che il modello di gestione del servizio ASILO NIDO con affidamento ad ASCSP prescelto produca una serie di vantaggi ed opportunità:

- economie di scala in termini di costo ma anche razionalizzazione e miglioramenti qualitativi non proponibili nella gestione individuale. A tal proposito, in caso di conferimento da parte del comune di Bareggio, l'Azienda potrebbe gestire a settembre 2024, 3 nuovi servizi nido di altrettanti comuni, oltre ad un servizio nido di altro comune socio già in precedenza conferito.

- la specializzazione rispetto alle risposte ai bisogni delle famiglie, come già avviene per altri servizi conferiti all'Azienda;
 - una gestione unitaria del servizio, con particolare riferimento alla gestione del personale da impiegare.
 - la gestione operativa del personale comunale, fermo restando l'onere contrattuale e giuridico che rimane in capo al comune, garantendo così la massima tutela del personale coinvolto nei servizi secondo gli istituti del CCNL di categoria;
 - ricomposizione ad unità della spesa, anche per i servizi della prima infanzia e relativa imputazione in capo ad unico soggetto, conferendogli in futuro una dimensione maggiormente rilevante tale da consentire possibilità di intervento attivo nel definire politiche e strategie di servizio propositive a livello di programmazione;
 - creazione di un nuovo modello operativo accentrato che permetta la gestione dei servizi in forma associata, partecipata ed integrata;
 - controllo dei budget del Comune, con l'ottimizzazione delle risorse disponibili;
 - impostazione di modelli organizzativi, metodologie di lavoro, modalità di verifica e controllo, strumenti di valutazione comuni a tutti gli enti interessati.
 - ottenere una migliore efficienza ed una maggiore sostenibilità economica della gestione, che cominceranno ad avere i propri riflessi già nell'immediato per poi svilupparsi in maniera strutturale negli anni successivi, attraverso economie di scala derivate dalla gestione del personale impiegato nelle diverse unità d'offerta, da percorsi formativi unitari, dalla possibilità di coordinamento territoriale.
 - arricchire l'offerta educativa attraverso lo scambio delle buone prassi e dei progetti educativi già esistenti nelle strutture pubbliche dei Comuni coinvolti, anche grazie al valore aggiunto derivato dalla pluriennale esperienza del personale educativo comunale impegnato nei servizi;
- Inoltre a livello di ambito territoriale, in linea con gli obiettivi di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107:
- l'omogeneità nella gestione dei servizi e di formazione e coordinamento , come richiesto dal sul sistema integrato 0-6 anni.

Per tutte le ragioni sopra esposte, si ritiene che la gestione in house del UO prima infanzia Asilo Nido "Il Ciliegio" mediante conferimento all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona possa essere la scelta strategica più idonea, fra quelle normativamente prefigurabili, per il Comune di Bareggio , in grado di porre in essere un assetto organizzativo che risponda in modo appropriato ai principi di risultato, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio, universalità e socialità.

Bareggio, 22 Aprile 2024

*La Responsabile Settore Scuola e Servizi alla Persona
f.to Dr.ssa Maria Laura Mautone*

Contratto di Servizio per la gestione dei rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona e il Comune di Bareggio per la gestione del servizio Asilo Nido

TRA

L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta (di seguito denominata ASCSP), con sede legale in Magenta, via Dante, n. 2, C.F. e P. IVA 04956380960, nella persona del Direttore Generale *pro tempore* dott. Luca Maria Massari, nato a Milano il 02.08.1968 (C.F. MSSLMR68M02F205H);

E

Il **Comune di Bareggio** (di seguito denominato Comune) con sede legale in Bareggio C.F. 82000710150 e P. IVA 03657940155 nella persona della Responsabile *pro tempore* del Settore Scuola e Servizi alla P/Area _____ dott. ssa _____, avente titolo alla sottoscrizione del presente contratto in forza del _____;

Richiamato il seguente quadro normativo

- Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e l'Adolescenza, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia il 27 maggio 1991 mediante approvazione della Legge N. 176;
- Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Legge Regionale n° 23 del 6/12/1999 "Politiche Regionali per la famiglia";
- Legge Regionale n° 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia";
- Decreto legislativo n° 267 del 18/8/2000 "T.U. Ordinamento degli Enti locali";
- Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004 n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" che disciplina la rete delle unità di offerta sociali, costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali;
- DGR n. 20588 dell'11 febbraio 2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.";
- DGR n. 20943 del 16 febbraio 2005 "Criteri a cui i Comuni dovranno attenersi per la definizione dei requisiti per l'accreditamento delle strutture diurne per la prima infanzia";
- DGR n. 2929 del 09 marzo 2020 "Revisione ed aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della DGR 11 febbraio 2005 n.20588. Determinazioni";
- DGR 6443 del 31.05.2022 ad oggetto "Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità di offerta sociale"
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Legge di Bilancio N. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022): introdotti i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per i servizi educativi per l'infanzia. In attuazione dell'art. 117 della Costituzione, su tutto il territorio nazionale devono essere garantiti standard minimi di questi servizi e prestazioni adeguate alle esigenze dei cittadini. Lo Stato è tenuto ad erogare agli Enti Locali le risorse necessarie per poterli garantire.
- Obiettivi posti dal Consiglio Europeo riunito a Barcellona nel 2002: impegno degli Stati membri ad offrire asili nido e servizi per la prima infanzia ad almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni d'età;

Premesso che

- il Comune è socio della ASCSP;
- l'ASCSP, in quanto Azienda Speciale è ente strumentale dei Comuni soci, ed ha nel proprio Statuto la vocazione di erogare i servizi socio-assistenziali, sanitari e socio sanitari integrati ad essa trasferiti dai Comuni consorziati (art. 1 dello statuto aziendale);
- l'ASCSP, nella determinazione delle tariffe e dei prezzi per la fornitura dei servizi deve assicurare nella loro globalità la copertura integrale di tutti i costi (art. 46 dello statuto aziendale);
- gli organi tecnici e politici del Piano Sociale di Zona hanno approvato il documento denominato "Servizio ASILI NIDO Report del Gruppo di Lavoro" (Allegato 1);
- in data 15 maggio 2023, l'assemblea dei soci dell'ASCSP ha approvato il documento gestionale denominato Verso la gestione aziendale di ASILI NIDO PUBBLICI, indicante oltre il resto una tariffa massima (Allegato 2);
- sulla base della predetta documentazione, è stato formulato il documento "Descrizione e modalità di erogazione del servizio" (allegato 3) e il "Quadro economico" (allegato 4);
- il Comune intende corrispondere alle esigenze della propria cittadinanza gestendo il servizio pubblico locale di Asilo nido, mediante Azienda speciale, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 14 comma 1 lettera d) del D.lgs. 201/2022;
- il Comune diha in essere il servizio di asilo nido denominato "....." autorizzato al funzionamento per n.bambini, fatto salvo la possibilità di incrementare il numero di bambini accoglibili come da normativa regionale di riferimento soprarichiamata;
- il Consiglio Comunale di _____ - con deliberazione n. del _____ ha approvato la gestione del Servizio Asilo Nido mediante l'Azienda Speciale Consortile autorizzando la definizione dei rapporti contrattuali tra il Comune e l'ASCSP tramite contratto di servizio;
- l'ASCSP intende fornire al Comune detti servizi.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il presente Contratto di servizio disciplina i rapporti intercorrenti tra l'ASCSP ed il Comune per le modalità di erogazione e gestione del servizio Asilo Nido comunale sito in _____ comprendente: attività di carattere operativo e con l'utenza e connesse attività di carattere amministrativo.

Art. 2 - Finalità del Servizio

Gli Asili nido forniscono risposta ai seguenti bisogni:

Bisogni dei bambini: il Nido promuove il diritto dei bambini alla cura, all'educazione, all'apprendimento. Ne favorisce la crescita, offrendo loro un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali. Ne promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività.

Bisogni delle famiglie: il Nido offre alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità di genere. Nido e famiglie, insieme, come luoghi di dialogo, di corresponsabilità e di elaborazione condivisa, in grado di valorizzare le specifiche responsabilità educative di ciascuno, contribuiscono alla formazione integrale dei bambini e alla costruzione delle condizioni di benessere, perché ciascuno possa realizzare la propria originale, armonica, ricca esperienza di vita.

Bisogni della comunità: in quanto agenzia socio-educativa per la prima infanzia, che concorre con la famiglia nei processi di formazione e di crescita dei bambini, il Nido è un servizio di interesse pubblico e, come tale, progetto e risorsa della collettività. Nel sostenere la crescita delle nuove generazioni, e nel favorire l'incontro tra generazioni diverse e - sempre di più - anche tra culture e tradizioni diverse, è parte attiva e dialogante della vita civile della comunità. Il Nido propone e ricerca un rapporto solidale con il territorio; inserito nella

rete dei servizi, interagisce e collabora con il sistema delle offerte formative, educative, culturali, gestite da soggetti pubblici e privati: uno strumento fra gli strumenti per una reale azione educativa. In questo senso il Nido, ancora prevalentemente connotato come servizio di conciliazione (si privilegia l'accesso di bambini con genitori entrambi lavoratori), è chiamato in realtà a svolgere sempre più anche un'importante funzione di contrasto dei rischi di isolamento e di esclusione sociale, in situazioni di difficoltà, vulnerabilità e povertà educativa.

Art. 3 – Contenuto del Servizio

Il servizio Asilo Nido è un servizio di tipo diurno che accoglie le bambine e i bambini tra tre mesi e tre anni di età, fino alla conclusione dell'anno educativo e concorre con le famiglie al loro accudimento, socializzazione, educazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

Il nido accoglie i bambini senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica. Il servizio asilo nido, in quanto unità d'offerta dei servizi sociali per la prima infanzia, è soggetto ad autorizzazione al funzionamento secondo i requisiti regionali previsti dalle norme in materia, DGR 11 febbraio 2005, n. 20588, DGR 9 marzo 2020, n. 2929 e norme successivamente intervenute.

Il rapporto numerico tra personale e bambini è uno degli elementi che concorre a determinare la qualità del servizio, in considerazione di una serie di criteri che devono tener conto dell'orario di apertura dei servizi e del modello organizzativo adottato.

Fermi restando i requisiti più oltre indicati, il servizio di Asilo Nido garantisce un'apertura minima di almeno 9 ore giornaliere.

Il Servizio è organizzato, garantendo il rispetto dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento regionali e comunali.

Il Servizio comprende l'intero processo:

- titolarità di esercizio e accreditamento e predisposizione degli atti dovuti;
- acquisizione delle iscrizioni;
- predisposizione delle graduatorie;
- ammissione dei bambini;
- relazioni con le famiglie
- attività di nido come dettagliatamente descritta all'allegato 3 "Descrizione e modalità di erogazione del servizio", comprendente ad esempio:
 - servizio educativo;
 - ristorazione;
 - manutenzione ordinaria;
 - lavanderia;
 - fornitura prodotti per l'igiene e assorbenti;
 - l'allestimento degli spazi e dei materiali didattici;
 - pulizia dei locali;
 - utenze
- emissione delle note di pagamento;
- incasso e fatturazione delle rette;
- incasso e fatturazione delle compartecipazioni comunali;
- predisposizione e attuazione di tutto quanto utile all'attivazione dei contributi erogati da Enti pubblici.

Il citato allegato 3 "Descrizione e modalità di erogazione del servizio" individua quali servizi saranno svolti dall'ASCSP e quali riservati al Comune.

Art. 4 – Organizzazione del servizio

4.1 - L'ASCSP organizzerà le attività di cui all'art. 3 secondo il modello organizzativo aziendale per cui il servizio viene diretto da competenze interne all'Azienda e prodotto con il coinvolgimento di operatori privati individuati a norma di legge.

L'ASCSP pertanto assumerà la titolarità dell'Esercizio e dell'Accreditamento dell'Unità d'offerta sociale e svolgerà le attività a contenuto trasversale (formazione operatori, attività amministrative, taluni acquisti...) in modo centralizzato. Per queste attività, l'Azienda potrà avvalersi di soggetti privati, incaricati a norma di legge, per la fornitura di parti anche articolate dei servizi.

Per i comuni che attualmente impiegano propri dipendenti nella gestione del nido, ASCSP si rende disponibile, ad esaurimento, a ospitare i medesimi in comando o assegnazione temporanea e ad impiegarli sotto la propria responsabilità operativa nella produzione del servizio, integrandone le attività, attraverso l'acquisizione sul mercato dei servizi necessari alla gestione dell'intera unità d'offerta. Si rinvia ad accordi separati quanto al personale comunale coinvolto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il Comune si trova nella condizione sopra riferita e che di ciò si è tenuto conto nella elaborazione del "quadro economico" di cui all'allegato 4.

4.2 - Immobile arredi e attrezzature

Al solo fine dell'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune concede ad uso esclusivo all'ASCSP gli spazi dove si svolgono i servizi in parola, completi di arredi, attrezzature e impianti ove svolgere tutte le attività per il periodo di durata del contratto.

Prima dell'inizio del servizio le parti verificano la consistenza e lo stato dei beni, mediante esecuzione di sopralluogo e conseguente sottoscrizione di un verbale di consegna, avente valore di presa d'atto e stesura di inventario, redatto in contraddittorio tra le parti.

L'ASCSP deve provvedere alla conservazione dei locali e dei beni presi in carico con la sottoscrizione del verbale di consegna, perché ne faccia uso con diligenza del buon padre di famiglia, segnalando tempestivamente gli interventi di manutenzione straordinaria da svolgersi a carico del proprietario dell'immobile.

L'ASCSP è tenuta, in seguito alla sottoscrizione dell'inventario di quanto fornito dal Comune, per tutta la durata contrattuale, al mantenimento in perfetta funzionalità ed efficienza, oltretutto alla rispondenza normativa, di tutte le dotazioni prese in consegna od integrate.

In particolare sono messi a disposizione, ad uso gratuito ed esclusivo, dell'ASCSP i seguenti spazi e beni materiali:

- Vedasi: Verbale di consegna; Planimetria; Inventario beni;

In conseguenza di quanto detto sono ad esclusivo carico dell'ASCSP i seguenti oneri:

- la pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali assegnati, secondo l'allegato 3;
- la pulizia ed il lavaggio delle attrezzature, secondo l'allegato 3;
- la responsabilità del corretto uso delle attrezzature e macchine ufficio elettroniche.

L'ASCSP non può apportare modificazioni o innovazioni o trasformazioni degli spazi a lei affidati a titolo gratuito. Nel caso in cui l'ASCSP ritenga necessario effettuare interventi modificativi sugli spazi affidati dovrà acquisire preventiva autorizzazione del Comune con oneri da attribuire di volta in volta.

Alla scadenza del contratto, l'ASCSP dovrà riconsegnare al Comune, tutti i beni di cui al verbale di consegna, come aggiornato nel corso della durata del contratto, in perfetto stato di funzionamento e manutenzione.

L'ASCSP dovrà inoltre riconsegnare i locali nello stato in cui le sono stati consegnati, salvo modifiche apportate con l'approvazione del Comune. A fronte delle suddette riconsegne sarà sottoscritto tra le parti apposito verbale.

Tutti i beni e le attrezzature oggetto di fornitura nel corso del contratto, a conclusione dello stesso, si intendono acquisiti dal Comune. Per l'individuazione dei suddetti beni è necessario che l'ASCSP fornisca ogni utile elemento identificativo e, in particolare i seguenti dati:

- tipologia del bene

- numerosità del bene
- marca e modello del bene
- data di acquisto
- valore unitario del bene al momento dell'acquisto
- ubicazione del bene presso la struttura
- manutenzioni effettuate (se soggetto a manutenzione)

Unitamente a tali dati dovranno essere forniti tutti i certificati di collaudo e di manutenzione dei beni oggetto di consegna.

L'ASCSP è autorizzata fin d'ora al conferimento di attività, spazi, impianti e attrezzature a propri/o appaltatori/e individuati/o a norma di legge.

Il Comune dovrà operare la manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria a garantire la sicurezza degli impianti e dei luoghi e il permanere dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

4.3 – Utenze

Il Comune provvede all'acquisto delle seguenti utenze: xxx

L'ASCSP provvede all'acquisto delle seguenti utenze: xxx

Tali importi saranno conguagliati secondo quanto indicato al successivo art. 8.

L'ASCSP si impegna affinché tutto il personale impiegato all'interno della struttura comunale adotti comportamenti finalizzati ad un uso razionale delle utenze (gas, energia elettrica, riscaldamento, acqua) anche recependo le direttive degli uffici comunali competenti per garantire il risparmio energetico ed un corretto utilizzo dei locali concessi in uso.

Art. 5 - Adempimenti dell'ASCSP

L'ASCSP per effetto del conferimento della erogazione dei servizi oggetto del presente contratto si impegna a:

1. erogare i servizi e le prestazioni indicati dai precedenti articoli del presente atto, ai destinatari titolati;
2. assicurare che le prestazioni siano svolte con personale idoneo secondo quanto previsto dalla legge dai criteri di cui ai precedenti articoli e agli allegati, tutelando il personale attualmente in essere sotto il profilo della conservazione del posto di lavoro, secondo quanto previsto dalle normative in vigore;
3. condurre l'erogazione dei servizi in modo appropriato secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia;
4. rendicontare l'attività svolta – anche mediante l'invio di report annuali - sia per quanto attiene agli aspetti tecnici sia per gli aspetti economici – finanziari, anche attraverso una documentazione e archiviazione concordata;
5. sospendere tempestivamente la frequenza di utenti morosi, salva diversa indicazione del Comune;
6. attivare tutti i procedimenti per garantire la puntuale riscossione delle rette; qualora questi non fossero attivati, il rischio di insoluto resta in capo ad ASCSP
7. monitorare l'appropriatezza dell'intervento anche attraverso incontri con il personale del Comune, dell'Azienda, dell'Ufficio di Piano e degli altri servizi interessati.

Art. 6 - Adempimenti del Comune

Il Comune si impegna a:

1. fornire gli indirizzi in merito alle politiche tariffarie attraverso la determinazione delle rette;
2. fornire gli indirizzi in merito ai criteri di accesso e priorità per la formazione della graduatoria per l'accesso al servizio;
3. fornire la collaborazione necessaria per il raggiungimento delle finalità del Servizio;

4. rispettare l'autonomia tecnico – professionale degli operatori dei servizi;
5. fornire tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dei servizi;
6. provvedere al pagamento degli oneri di competenza come riportato nei successivi articoli;
7. svolgere la manutenzione straordinaria necessaria a garantire la sicurezza degli impianti e dei luoghi e il mantenimento dei requisiti d'esercizio.

Art. 7 – Tavolo tecnico permanente

È costituito un tavolo tecnico composto da personale dell'Azienda e dei Comuni fruitori dei servizi oggetto del presente contratto, finalizzato alla valutazione dell'andamento dei servizi, anche ai fini del controllo analogo, che sarà riunito almeno due volte l'anno.

Il Comune esercita il controllo analogo sull'andamento della gestione del servizio mediante le funzioni del tavolo tecnico permanente anche avvalendosi dei report di cui all'art 5, di verifiche in loco, della disamina dei verbali di vigilanza, report della *customer satisfaction* e di ogni altro documento utile allo scopo.

Art. 8 – Aspetti economici

Il quadro economico di cui all'allegato 4 individua tutti i costi che sarà necessario sostenere per la gestione del servizio asilo nido ed è stato costruito secondo i criteri ivi riportati. Sulla base di tale ipotesi viene anche individuato un costo del servizio per singolo utente per la frequenza a tempo pieno ed un costo per la frequenza a tempo parziale.

In relazione al costo per singolo utente viene poi riportata la distinzione della quota di costo che sarà sostenuta direttamente dall'Azienda e della quota che sarà sostenuta direttamente dal Comune.

La copertura di tutti i costi avverrà in parte con l'incasso delle rette pagate dalle famiglie ed in parte con fondi del Comune. Sulla base delle regolamentazioni comunali vigenti, il Comune rimborserà ad ASCSP solo i costi degli utenti regolarmente iscritti ed inseriti.

Pertanto per la gestione dell'Asilo Nido l'Azienda fatturerà ogni mese anticipatamente alle famiglie degli utenti le rette (o parte di esse, in relazione all'attivazione di misure pubbliche di contribuzione, come ad esempio la misura regionale *nidi gratis*), così come stabilite dal Comune, e fatturerà al Comune la differenza tra la quota di costo per singolo utente sostenuta direttamente dall'Azienda e la retta percepita dalla famiglia (o da ente pubblico nell'ambito delle misure di sostegno), solo qualora la retta pagata dagli utenti non sia sufficiente a coprire interamente la quota costo per utente sostenuta direttamente dall'ASCSP.

Qualora la retta versata degli utenti sia superiore alla quota costo per singolo utente in carico direttamente dall'ASCSP, l'Azienda verserà mensilmente al Comune questa differenza a titolo di rimborso della quota costo per singolo utente sostenuta direttamente dal Comune.

In entrambe le situazioni, al termine di ogni anno solare, verrà operato conguaglio, tra Azienda e Comune, in ragione delle rette effettivamente percepite e dei costi effettivamente sostenuti dalla ASCSP per la gestione del servizio.

Le parti danno atto che i costi esposti nel Quadro Economico (All. 4) sono soggetti a variazione anche in relazione ad eventuali economie conseguite in sede di gara d'appalto.

L'Azienda ed il Comune collaboreranno al fine di garantire la possibilità di copertura, anche parziale, dei costi di gestione attraverso contribuzioni pubbliche per l'abbattimento delle rette e contribuzioni per l'esercizio delle unità di offerta sociale.

Art. 9 – Durata del Servizio

Il presente contratto decorre dal 01/08/2024 sino al 31/07/2029.

Al termine del suddetto periodo il Comune potrà richiedere una proroga (tecnica), della durata massima di mesi 12 (dodici), in attesa di ridefinire le modalità di realizzazione del servizio oggetto del presente contratto. L'eventuale rinnovo della erogazione del Servizio deve esser attivato almeno 6 mesi prima della scadenza della stessa.

Art. 10 - Revoca e recesso del Servizio

Il Comune e l'ASCSP hanno la facoltà di revocare il presente contratto per ragioni organizzative, gestionali, tecniche ed economiche, dandone preavviso a mezzo lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC almeno 6 mesi prima. L'ASCSP continuerà ad erogare il servizio sino alla fine del periodo di preavviso.

Per gravi inadempienze, quali "inosservanza di quanto contenuto nel presente contratto o negli atti allegati al contratto stesso" il Comune o l'ASCSP possono rescindere con effetto immediato il contratto. L'esistenza di gravi inadempienze sarà verificata da una commissione formata da:

- un componente nominato dal comune;
- un componente nominato dall'ASCSP;
- un componente esterno ai due Enti, concordato tra le parti, che assumerà la funzione di Presidente.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto

Le parti si impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura in cui gli stessi siano applicabili alla tipologia del presente contratto.

Art. 12 – Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01: osservanza e risoluzione del contratto

Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e ss. del D.lgs. 231/01, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto.

Al momento della stipula del presente contratto, il Comune nella persona del funzionario/dirigente incaricato riceve copia del Modello Organizzativo e del Codice Etico dell'Azienda e si impegna ad operare nel pieno rispetto degli stessi, della normativa vigente applicabile al settore in cui opera l'Azienda nonché delle prescrizioni del D.lgs. 231/2001 e norme correlate.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Comune dichiara di impartire e attuare disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del D.lgs. 231/2001 e norme correlate e si obbliga nei confronti dell'ASCSP a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente contratto.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per l'ASCSP, costituirà grave inadempimento al presente contratto e darà facoltà all'ASCSP di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

Resta inoltre salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da comportamenti di inosservanza del Modello Organizzativo derivino danni concreti all'Azienda, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

Art. 13 – Modifiche del Contratto

Il presente Contratto può essere oggetto di modifica in corso di validità purché le modifiche siano effettuate per iscritto e accolte dalle parti.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di seguito "Codice") e degli articoli 4, paragrafo 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche, il Comune, titolare del trattamento dati, designa l'ASCSP quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio il quale si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'ASCSP si obbliga ad osservare quanto contenuto nell'art. 28 del Regolamento UE 16/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche nonché i regolamenti comunali e le eventuali disposizioni.

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

L'ASCSP dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 15 - Misure anticorruzione

Le parti si obbligano ad attuare tutte le norme inerenti la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione con particolare riferimento a quanto previsto dai Piani Anticorruzione adottati dai rispettivi organi. Per il Comune il Piano Anticorruzione è stato approvato con deliberazione _____ per l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona il Piano Anticorruzione è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.10 del 25.03.2021.

Le parti si impegnano a tal fine alla sottoscrizione del Patto di integrità che verrà allegato al presente atto.

Art. 16 – Controversie

Tutte le controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, qualora non possano essere risolte mediante accordo bonario tra le parti, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del foro di Milano (MI).

Art. 17 – Cauzione definitiva.

Le parti concordano, in deroga a quanto previsto all'art. 117 D.lgs. 36/2023, di esonerare l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona dalla presentazione della cauzione definitiva trattandosi di Azienda Speciale costituita a norma dell'art 114 del TUEL e soggetta al regime speciale.

Art. 18 – Spese contrattuali e di registrazione

Il presente contratto può essere stipulato in una delle seguenti forme:

- mediante Atto pubblico;
- mediante scrittura privata.

In entrambi i casi, tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, compresa la registrazione da farsi unicamente in caso d'uso nel caso di sottoscrizione mediante scrittura privata, saranno a carico dell'Azienda.

Letto, firmato e sottoscritto

_____ / _____

Per l'ASCSP

Il Direttore Generale
Dr Luca Maria Massari

Per il Comune

Il Responsabile Settore/Area hhh
Dr xyz

Il presente documento, redatto in formato elettronico, è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal D.lgs. 7 marzo 2005 nr.82

Allegati:

- Documento "Servizio ASILI NIDO Report del Gruppo di Lavoro" (All. 1)
- Documento "Verso la gestione aziendale di Asili Nido Pubblici" (All. 2)
- Documento "Descrizione e modalità di erogazione del servizio" (All. 3)
- Quadro economico servizio Asilo Nido (All. 4)
- Planimetria
- Inventario beni



Piano Sociale di Zona



ALLEGATO 1

2022

Servizio ASILI NIDO Report del Gruppo di Lavoro



COMUNI DI: • ARLUNO • BAREGGIO • BOFFALORA S/TICINO •
CASOREZZO • CORBETTA • MAGENTA • MARCALLO C/CASONE •
MESERO • OSSONA • ROBECCO S/NAVIGLIO • S.STEFANO TICINO •
SEDRIANO • VITTUONE

Gruppo di lavoro

Ambito Territoriale del Magentino

Sommario

Introduzione.....	3
1. Normativa di riferimento.....	4
2. A quali bisogni risponde il Servizio Asilo Nido.....	5
3. Analisi sintetica dei dati di contesto.....	6
4. Considerazioni del Gruppo di lavoro.	16

Introduzione

Durante gli incontri congiunti tra Amministratori, Funzionari e Assistenti sociali organizzati in occasione della riprogrammazione territoriale del Piano di Zona per il triennio 2021-2023 è emersa la necessità di una riflessione territoriale sui servizi per la prima infanzia e in particolare sui servizi Asilo Nido comunali.

Il bisogno espresso e sintetizzato come esigenza di *“razionalizzazione della gestione dei servizi prima infanzia comunali presenti nel territorio”* è stato inserito nel Piano di Zona all’Obiettivo n. 2: *“Aumento del benessere dei minori e delle loro famiglie attraverso interventi di sostegno e di coinvolgimento attivo”* dell’Area Minori e Famiglia come risultato atteso n. 8: *“Mappatura economico qualitativa relativa alla gestione Servizi per la Prima infanzia comunali nell’Ambito”*.

Contestualmente, nel corso dell’anno 2022, alcuni Comuni hanno espresso all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona il loro interesse a trasferire la produzione dei loro servizi di Asilo Nido.

Si è così proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro composto dai Funzionari dei Comuni di Bareggio, Boffalora s/Ticino, Marcallo c/Casone, Ossona, S. Stefano Ticino e Vittuone, dal Direttore Generale dell’ASCSP e dall’Ufficio di Piano, con l’obiettivo di analizzare il contesto attuale dei servizi Asili Nido, utile per avviare un possibile processo di cambiamento.

Il lavoro di analisi è stato svolto nel periodo ottobre/dicembre 2022, basandosi sui dati in possesso dell’Ufficio di Piano a seguito delle rendicontazioni presentate annualmente dagli enti gestori in occasione del riparto del Fondo Sociale Regionale. L’analisi non si è limitata ai soli dati riferiti agli asili nido comunali, ma si è aperta ad un confronto pubblico/privato ed è stata un’occasione interessante di confronto su possibili sviluppi e scenari futuri, anche alla luce dei nuovi orientamenti per l’integrazione dei servizi 0/6 anni.

Questo documento, prodotto dell’analisi svolta, mette ancora una volta in evidenza le significative differenze tra le medesime tipologie di unità d’offerta sociali, differenze di costi, di rette, di modalità gestionali e organizzative. Tuttavia è indispensabile partire da queste differenze per poter avviare un percorso di *“definizione di regole comuni”*, di cui si sente il bisogno anche per i servizi per la prima infanzia.

La gestione d’ambito di questi servizi può essere colta semplicemente solo come un’opportunità *“gestionale”* ma anche - e forse soprattutto - potrebbe diventare l’occasione per costruire una politica sociale d’ambito per la prima infanzia, per consentire, in prospettiva, un armonioso sviluppo della comunità locale.

1. Normativa di riferimento

Di seguito la normativa di riferimento per i servizi rivolti alla prima infanzia (0/3 anni d'età) e per i servizi Asilo Nido in particolare:

- Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e l'Adolescenza, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 Novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia il 27 Maggio 1991 mediante approvazione della Legge N. 176;
- Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Legge Regionale n° 23 del 6/12/1999 "Politiche Regionali per la famiglia";
- Legge Regionale n° 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia";
- Decreto legislativo n° 267 del 18/8/2000 "T.U. Ordinamento degli Enti locali";
- Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004 n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" che disciplina la rete delle unità di offerta sociali, costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali;
- DGR n. 20588 dell'11 febbraio 2005 "Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.";
- DGR n. 20943 del 16 febbraio 2005 "Criteri a cui i Comuni dovranno attenersi per la definizione dei requisiti per l'accreditamento delle strutture diurne per la prima infanzia";
- DGR n. 2929 del 09 marzo 2020 "Revisione ed aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido: modifica della DGR 11 febbraio 2005 n.20588. Determinazioni";
- DGR 6443 del 31.05.2022 ad oggetto "Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità di offerta sociale"
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Legge di Bilancio N. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022): introdotti i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per i servizi educativi per l'infanzia. In attuazione dell'art. 117 della Costituzione, su tutto il territorio nazionale devono essere garantiti standard minimi di questi servizi e prestazioni adeguate alle esigenze dei cittadini. Lo Stato è tenuto ad erogare agli Enti Locali le risorse necessarie per poterli garantire.
- Obiettivi posti dal Consiglio Europeo riunito a Barcellona nel 2002: impegno degli Stati membri ad offrire asili nido e servizi per la prima infanzia ad almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni d'età.

2. A quali bisogni risponde il Servizio Asilo Nido

Prima di addentrarci nell'analisi del contesto e dei dati economici del servizio Asilo Nido, si ritiene importante richiamare l'attenzione sui bisogni che trovano risposta in questo servizio e che fondano l'interesse pubblico:

Bisogni dei bambini: il Nido promuove il diritto dei bambini alla cura, all'educazione, all'apprendimento. Ne favorisce la crescita, offrendo loro un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali. Ne promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività.

Bisogni delle famiglie: il Nido offre alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità di genere. Nido e famiglie, insieme, come luoghi di dialogo, di corresponsabilità e di elaborazione condivisa, in grado di valorizzare le specifiche responsabilità educative di ciascuno, contribuiscono alla formazione integrale dei bambini e alla costruzione delle condizioni di benessere, perché ciascuno possa realizzare la propria originale, armonica, ricca esperienza di vita.

Bisogni della comunità: in quanto agenzia socio-educativa per la prima infanzia, che concorre con la famiglia nei processi di formazione e di crescita dei bambini, il Nido è un servizio di interesse pubblico e, come tale, progetto e risorsa della collettività. Nel sostenere la crescita delle nuove generazioni, e nel favorire l'incontro tra generazioni diverse e - sempre di più - anche tra culture e tradizioni diverse, è parte attiva e dialogante della vita civile della comunità. Il Nido propone e ricerca un rapporto solidale con il territorio; inserito nella rete dei servizi, interagisce e collabora con il sistema delle offerte formative, educative, culturali, gestite da soggetti pubblici e privati: uno strumento fra gli strumenti per una reale azione educativa. In questo senso il Nido, ancora prevalentemente connotato come servizio di conciliazione (si privilegia l'accesso di bambini con genitori entrambi lavoratori), è chiamato in realtà a svolgere sempre più anche un'importante funzione di contrasto dei rischi di isolamento e di esclusione sociale, in situazioni di difficoltà, vulnerabilità e povertà educativa.

3. Analisi sintetica dei dati di contesto

L'analisi demografica dell'Ambito territoriale


La tabella 1 presenta l'andamento demografico del periodo 2014- 2021.

La percentuale d'incremento della popolazione nel periodo di riferimento non è particolarmente significativa e rappresenta complessivamente una sostanziale stabilità dei residenti nel territorio magentino. L'incremento demografico di alcuni Comuni è presumibilmente determinato dalla logistica e dalla facilità di accesso a servizi ed infrastrutture.

Tab. 1. Popolazione residente al 31 dicembre nell'Ambito del Magentino dal 2014 al 2021

DATI RESIDENTI Ambito del Magentino al 1° gennaio								
Comune	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Variazione
Arluno	11.884	11.895	11.909	12.000	12.027	12.224	12.144	1,2%
Bareggio	17.435	17.293	17.364	17.304	17.344	17.161	17.142	-0,5%
Boffalora	4.159	4.143	4.113	4.127	4.131	4.105	4.099	-0,7%
Casorezzo	5.479	5.483	5.467	5.454	5.465	5.426	5.491	-0,3%
Corbetta	18.177	18.285	18.366	18.302	18.420	18.463	18.551	1,3%
Magenta	23.482	23.654	23.845	23.906	24.002	24.082	23.918	2,2%
Marcallo	6.242	6.240	6.254	6.250	6.158	6.135	6.133	-1,3%
Mesero	4.101	4.151	4.159	4.163	4.177	4.212	4.200	1,9%
Ossona	4.292	4.268	4.288	4.275	4.336	4.290	4.254	1,0%
Robecco	6.845	6.812	6.766	6.723	6.762	6.773	6.757	-1,2%
s. Stefano	5.013	5.003	4.954	4.982	5.039	5.006	4.935	0,5%
Sedriano	11.828	11.969	12.099	12.246	12.246	12.355	12.304	3,5%
Vittuone	9.038	8.977	9.063	9.152	9.216	8.963	8.976	2,0%
totale	127.975	128.173	128.647	128.884	129.323	129.195	128.904	1,1%

Figura n. 1: Distretto n. 6: andamento popolazione residente anni 2014-2021



La domanda potenziale

La domanda potenziale è data dalla popolazione in fascia d'età 0-3 anni, fino al terzo anno non compiuto, presente sul territorio, che al 01.01.2021 era di 2860 unità. Il dato rappresenta il 2,2 % circa della popolazione complessiva ed è in linea con la media provinciale e regionale ed è coerente con la situazione nazionale che evidenzia un forte calo della natalità.

Infatti il trend di decrescita è molto importante, con una media d'ambito del 11%, media percentualmente superiore al dato di crescita della popolazione anziana, che è pari al 9,2%.

Nelle tabelle seguenti è riportata la distribuzione della popolazione per singolo Comune con la variazione % nel periodo 2015/2021 e l'incidenza % della popolazione infantile rispetto alla popolazione residente.

Popolazione 0-2 anni residente

Residenti 0-2 anni (fino al terzo anno non compiuto) al 1° gennaio								
Comune	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	variazione
Arluno	381	375	366	329	330	328	339	-13,4%
Bareggio	431	409	400	403	397	382	356	-7,9%
Boffalora	77	86	71	73	79	79	82	2,6%
Casorezzo	134	141	142	133	115	105	101	-14,2%
Corbetta	608	577	570	536	509	476	471	-16,3%
Magenta	579	558	540	534	554	525	488	-4,3%
Marcallo	173	167	175	183	153	133	120	-11,6%
Mesero	132	121	128	115	114	96	93	-13,6%
Ossona	95	92	93	92	87	86	84	-8,4%
Robecco	183	167	148	135	134	135	132	-26,8%
S. Stefano	159	184	163	152	136	124	105	-14,5%
Sedriano	318	343	360	352	299	310	297	-6,0%
Vittuone	272	243	242	243	245	206	192	-9,9%
totale	3.542	3.463	3.398	3.280	3.152	2.985	2.860	-11,0%

Figura n. 1.4: andamento popolazione 0-2 anni 2014-2020



	Popolazione residente	Popolazione	%popolazione infantile
	Al 01.01.2021	0-3 anni	
Arluno	12.144	339	2.7%
Bareggio	17.142	356	2.0%
Boffalora s/Ticino	4.099	82	2.0%
Casorezzo	5.491	101	1.8%
Corbetta	18.551	471	2,5%
Magenta	23.918	488	2.0%
Marcallo c/Casone	6.133	120	1.9%
Mesero	4.200	93	2.2%
Ossona	4.254	84	1.9%
Robecco s/Naviglio	6.757	132	1.9%
S/Stefano Ticino	4.935	105	2.1%
Sedriano	12.304	297	2.4%
Vittuone	8.976	192	2.1%
Totale Ambito	128.904	2.860	2,21 %
Provincia di Milano	3.241.813	73.165	2,25 %
Lombardia	9.981.554	220.126	2,20 %

L'analisi dell'offerta territoriale

I Servizi per la prima infanzia inseriti nella banca dati regionale AFAM, autorizzati e attivi sul territorio del magentino sono 32 di cui:

- 23 Asili Nido e fra questi 8 sono gestiti da Comuni e 15 gestiti da privati
- 3 Micro Nidi gestiti da privati
- 1 Centro per la Prima Infanzia gestiti da privato
- 5 Nido Famiglia gestiti da privati

Suddivisione dei posti autorizzati per Unità di offerta

	numero strutture	posti autorizzati	% sul totale
Asilo Nido	23	831	92,2%
Micro Nido	5	30	3,3%
Centro Prima Infanzia	1	15	1,7%
Nido Famiglia	5	25	2,8%
totale	32	901	100

L'offerta decisamente più rilevante riguarda gli Asili Nido, omogeneamente presente su tutto il territorio, mentre risulta più sporadica la presenza delle altre Unità d'offerta sociale per la prima infanzia.

Al 31.12.2021 risultavano complessivamente autorizzati al funzionamento n. 831 posti in servizi Asilo nido pubblici e privati, che rappresentano un'offerta di posti pari al 29 % della popolazione infantile.

Per quanto riguarda invece le forme gestionali dei servizi Asili Nido comunali al 31 dicembre risultavano:

- N. 5 asili nido in gestione diretta (Bareggio – Boffalora s/Ticino – Corbetta - Magenta L'Arcobaleno - Sedriano)
- N. 3 asili nido con affidamento della gestione in appalto (Casorezzo - Magenta Il Girasole – Ossona)

Inoltre, due asili nido comunali sono dati in concessione a gestori privati che hanno acquisito la titolarità dell'autorizzazione al funzionamento.

Sembra importante sottolineare come, nel tempo, le scelte gestionali si sono sempre di più spostate dalla gestione diretta alla gestione in appalto o in concessione.

Spesso il passaggio è stato graduale e accompagnato e spesso ha preso avvio dalla difficoltà di garantire il personale necessario per il corretto funzionamento del servizio.

Inoltre, come si può rilevare anche nelle tabelle che seguono, la scelta della modalità di gestione dell'asilo nido comunale è una variabile determinante del costo del servizio.

L'analisi dei costi e delle rette

L'analisi sui costi e sulle rette è stata fatta partendo dalle schede di rendicontazione presentate dalle Unità d'offerta sociali "Asili Nido" in occasione della rendicontazione per il FSR 2022 – anno d'esercizio 2021.

Di seguito la tabella riepilogativa con i dati rendicontati con riferimento alla capienza autorizzata, ai bambini iscritti e frequentanti, alla spesa complessiva e alla retta mensile full time prevista. La retta media d'ambito presa come parametro di riferimento per il riparto dei fondi regionali è determinata in € 520,00 mensili.

Rilevazione rette e dati - rif.to Schede di rendicontazione Circolare 4 anno 2022

Ente Gestore	Denominazione	capienza autorizzata	nr. Iscritti medi	nr. Totale Frequentanti medi	nr mesi di frequenza disabili 1:1	nr mesi di frequenza disabili senza rapporto 1:1	Spesa complessiva	Retta mensile massima praticata (full time per residenti comprensiva del costo pasto)
Comune Bareggio	Asilo Nido Il Ciliegio	60	57,27	56,9	0	0	€ 562.965,42	€ 458,07
Comune di Boffalora s/T	Asilo Nido Comunale il Piccolo Naviglio	33	21	20,27	0	0	€ 353.509,11	€ 398,00
Comune di Casorezzo	Un. due. tre... stella!	24	21	20,54	0	0	€ 266.464,80	€ 500,00
Comune di Corbetta	Asilo Nido Gianni Rodari	60	64,81	61,27	0	4	€ 724.764,13	€ 450,00
Comune di Magenta	Asilo Nido L'Arcobaleno	60	36,18	36,18	0	4	€ 527.678,45	€ 434,07
Comune di Magenta	Asilo Nido Il Girasole	60	46,81	46,81	0	0	€ 441.117,22	€ 434,07
Comune di Ossona	Il Nido di Ossona "Teresa Sarti Strada"	42	44,9	44,9	4	7	€ 376.758,91	€ 500,00
Comune di Sedriano	Asilo Nido Il Pollicino	60	62,54	56,72	0	0	€ 545.092,00	€ 499,00
Bimbi in Fiore - Società Cooperativa Sociale	Asilo Nido Bimbi in Fiore (Marcallo con Casone)	30	19,45	19,45	0	0	€ 140.229,00	€ 630,00
Asilo Nido Parrocchiale	Asilo Nido Parrocchiale (Santo Stefano Ticino)	40	21,09	20,81	0	0	€ 189.798,00	€ 540,00
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Corbetta)	40	37,09	37	0	0	€ 203.764,20	€ 590,00
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Vittuone)	46	40,9	39,9	0	0	€ 192.090,68	€ 494,00
Coopselios Cooperativa sociale	Asilo Nido Il Glicine (Mesero)	24	24,36	24,36	0	0	€ 246.165,33	€ 554,57
Kairos srl	Asilo Nido Il giardino delle fate (Sedriano)	35	32,36	32,36	0	10	€ 257.734,41	€ 590,00
Cooperativa Sociale Orsa	Asilo nido comunale di Arluno	50	51,72	49,9	4	0	€ 421.732,18	€ 573,42
Medie finali		44,27	38,77	37,824667			€ 363.324,26	€ 509,68

Con riferimento alle Unità d'offerta sociali che hanno presentato domanda di FSR 2022, gli iscritti agli Asili nido sono pari a n. 581,48 bambini (full time equivalenti) corrispondente al 20,3% della popolazione infantile e al 70 % del totale dell'offerta territoriale per gli asili nido.

I dati relativi ai bambini iscritti agli Asili Nido mettono in luce solo la domanda espressa; non analizzano, invece, il bisogno delle famiglie che non presentano alcuna domanda.

Di seguito il costo annuo, suddiviso per 11 mesi e per bambino considerando capienza, iscrizioni e frequenza.

Ente Gestore	Denominazione	costo mensile (11 mesi) per bambino su capienza	costo mensile (11 mesi) per bambino iscritto	costo mensile (11 mesi) per bambino frequentante
Comune Bareggio	Asilo Nido Il Ciliegio	€ 852,98	€ 893,64	€ 899,45
Comune di Boffalora s/T	Asilo Nido Comunale il Piccolo Naviglio	€ 973,85	€ 1.530,34	€ 1.585,46
Comune di Casorezzo	Un.due..tre...stella!	€ 1.009,34	€ 1.153,53	€ 1.179,36
Comune di Corbetta	Asilo Nido Gianni Rodari	€ 1.098,13	€ 1.016,63	€ 1.075,37
Comune di Magenta	Asilo Nido L'Arcobaleno	€ 799,51	€ 1.325,89	€ 1.325,89
Comune di Magenta	Asilo Nido Il Girasole	€ 668,36	€ 856,69	€ 856,69
Comune di Osson	Il Nido di Osson "Teresa Sarti Strada"	€ 815,50	€ 762,82	€ 762,82
Comune di Sedriano	Asilo Nido Il Pollicino	€ 825,90	€ 792,35	€ 873,66
Bimbi in Fiore - Società Cooperativa Sociale	Asilo Nido Bimbi in Fiore (Marcallo con Casone)	€ 424,94	€ 655,43	€ 655,43
Asilo Nido Parrocchiale	Asilo Nido Parrocchiale (Santo Stefano Ticino)	€ 431,36	€ 818,13	€ 829,14
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Corbetta)	€ 463,10	€ 499,43	€ 500,65
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Vittuone)	€ 379,63	€ 426,96	€ 437,66
Coopselios Cooperativa sociale	Asilo Nido Il Glicine (Mesero)	€ 932,44	€ 918,66	€ 918,66
Kairos srl	Asilo Nido Il giardino delle fate (Sedriano)	€ 669,44	€ 724,05	€ 724,05
Cooperativa Sociale Orsa	Asilo nido comunale di Arluno	€ 766,79	€ 741,29	€ 768,32
MASSIMO		€ 1.098,13	€ 1.530,34	€ 1.585,46
MINIMO		€ 379,63	€ 426,96	€ 437,66
MEDIA		€ 740,75	€ 874,39	€ 892,84

Le prossime tabelle, confrontano i costi mensili (rapportati a capienza, iscrizioni e frequenza) con le rette massime applicate

Ente Gestore	Denominazione	Retta mensile massima praticata (full time per residenti comprensiva del costo pasto)	costo mensile (11 mesi) per bambino su capienza	Utile/Perdita
Comune Bareggio	Asilo Nido Il Ciliegio	€ 458,07	€ 852,98	-394,91 €
Comune di Boffalora s/T	Asilo Nido Comunale il Piccolo Naviglio	€ 398,00	€ 973,85	-575,85 €
Comune di Casorezzo	Uh.due...tre...stella!	€ 500,00	€ 1.009,34	-509,34 €
Comune di Corbetta	Asilo Nido Gianni Rodari	€ 450,00	€ 1.098,13	-648,13 €
Comune di Magenta	Asilo Nido L'Arcobaleno	€ 434,07	€ 799,51	-365,44 €
Comune di Magenta	Asilo Nido Il Girasole	€ 434,07	€ 668,36	-234,29 €
Comune di Osson	Il Nido di Osson "Teresa Sarti Strada"	€ 500,00	€ 815,50	-315,50 €
Comune di Sedriano	Asilo Nido Il Pollicino	€ 499,00	€ 825,90	-326,90 €
Bimbi in Fiore - Società Cooperativa Sociale	Asilo Nido Bimbi in Fiore (Marcallo con Casone)	€ 630,00	€ 424,94	205,06 €
Asilo Nido Parrocchiale	Asilo Nido Parrocchiale (Santo Stefano Ticino)	€ 540,00	€ 431,36	108,64 €
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Corbetta)	€ 590,00	€ 463,10	126,90 €
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Vittuone)	€ 494,00	€ 379,63	114,37 €
Coopselios Cooperativa sociale	Asilo Nido Il Glicine (Mesero)	€ 554,57	€ 932,44	-377,88 €
Kairos srl	Asilo Nido Il giardino delle fate (Sedriano)	€ 590,00	€ 669,44	-79,44 €
Cooperativa Sociale Orsa	Asilo nido comunale di Arluno	€ 573,42	€ 766,79	-193,37 €
MASSIMO		€ 630,00	€ 1.098,13	€ 205,06
MINIMO		€ 398,00	€ 379,63	-€ 648,13
MEDIA		€ 509,68	€ 740,75	-€ 231,07

Ente Gestore	Denominazione	Retta mensile massima praticata (full time per residenti comprensiva del costo pasto)	costo mensile (11 mesi) per bambino iscritto	Utile/Perdita
Comune Bareggio	Asilo Nido Il Ciliegio	€ 458,07	€ 893,64	-435,57 €
Comune di Boffalora s/T	Asilo Nido Comunale il Piccolo Naviglio	€ 398,00	€ 1.530,34	-1.132,34 €
Comune di Casorezzo	Un.due...tre...stella!	€ 500,00	€ 1.153,53	-653,53 €
Comune di Corbetta	Asilo Nido Gianni Rodari	€ 450,00	€ 1.016,63	-566,63 €
Comune di Magenta	Asilo Nido L'Arcobaleno	€ 434,07	€ 1.325,89	-891,82 €
Comune di Magenta	Asilo Nido Il Girasole	€ 434,07	€ 856,69	-422,62 €
Comune di Ossona	Il Nido di Ossona "Teresa Sarti Strada"	€ 500,00	€ 762,82	-262,82 €
Comune di Sedriano	Asilo Nido Il Pollicino	€ 499,00	€ 792,35	-293,35 €
Bimbi in Fiore - Società Cooperativa Sociale	Asilo Nido Bimbi in Fiore (Marcallo con Casone)	€ 630,00	€ 655,43	-25,43 €
Asilo Nido Parrocchiale	Asilo Nido Parrocchiale (Santo Stefano Ticino)	€ 540,00	€ 818,13	-278,13 €
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Corbetta)	€ 590,00	€ 499,43	90,57 €
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Vittuone)	€ 494,00	€ 426,96	67,04 €
Coopselios Cooperativa sociale	Asilo Nido Il Glicine (Mesero)	€ 554,57	€ 918,66	-364,10 €
Kairos srl	Asilo Nido Il giardino delle fate (Sedriano)	€ 590,00	€ 724,05	-134,05 €
Cooperativa Sociale Orsa	Asilo nido comunale di Arluno	€ 573,42	€ 741,29	-167,87 €
MASSIMO		€ 630,00	€ 1.530,34	€ 90,57
MINIMO		€ 398,00	€ 426,96	-€ 1.132,34
MEDIA		€ 509,68	€ 874,39	-€ 364,71

Ente Gestore	Denominazione	Retta mensile massima praticata (full time per residenti comprensiva del costo pasto)	costo mensile (11 mesi) per bambino frequentante	Utile/Perdita
Comune Bareggio	Asilo Nido Il Ciliegio	€ 458,07	€ 899,45	-441,38 €
Comune di Boffalora s/T	Asilo Nido Comunale il Piccolo Naviglio	€ 398,00	€ 1.585,46	-1.187,46 €
Comune di Casorezzo	Un.due...tre...stella!	€ 500,00	€ 1.179,36	-679,36 €
Comune di Corbetta	Asilo Nido Gianni Rodari	€ 450,00	€ 1.075,37	-625,37 €
Comune di Magenta	Asilo Nido L'Arcobaleno	€ 434,07	€ 1.325,89	-891,82 €
Comune di Magenta	Asilo Nido Il Girasole	€ 434,07	€ 856,69	-422,62 €
Comune di Osson	Il Nido di Osson "Teresa Sarti Strada"	€ 500,00	€ 762,82	-262,82 €
Comune di Sedriano	Asilo Nido Il Pollicino	€ 499,00	€ 873,66	-374,66 €
Bimbi in Fiore - Società Cooperativa Sociale	Asilo Nido Bimbi in Fiore (Marcallo con Casone)	€ 630,00	€ 655,43	-25,43 €
Asilo Nido Parrocchiale	Asilo Nido Parrocchiale (Santo Stefano Ticino)	€ 540,00	€ 829,14	-289,14 €
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Corbetta)	€ 590,00	€ 500,65	89,35 €
Fcs Baby Srl	Asilo Nido Mon Amour (Vittuone)	€ 494,00	€ 437,66	56,34 €
Coopselios Cooperativa sociale	Asilo Nido Il Glicine (Mesero)	€ 554,57	€ 918,66	-364,10 €
Kairos srl	Asilo Nido Il giardino delle fate (Sedriano)	€ 590,00	€ 724,05	-134,05 €
Cooperativa Sociale Orsa	Asilo nido comunale di Arluno	€ 573,42	€ 768,32	-194,90 €
MASSIMO		€ 630,00	€ 1.585,46	€ 89,35
MINIMO		€ 398,00	€ 437,66	-€ 1.187,46
MEDIA		€ 509,68	€ 892,84	-€ 383,16

4. Considerazioni del Gruppo di lavoro.

Il percorso amministrativo che si intende avviare risponde in primis ad obiettivi di contenuto, oltre che ad obiettivi economico-gestionali.

In particolare si rileva che, più che ampliare, nel nostro territorio sembra necessario consolidare, potenziare e rendere più omogeneo l'accesso al servizio Asilo Nido:

- maggiore accessibilità nell'ambito, indipendentemente dalla residenza,
- dare alle famiglie del Magentino le medesime opportunità di fruizione dei servizi,
- potenziare la capacità di risposta al bisogno di conciliazione lavoro/famiglia
- omogeneità nei criteri d'accesso (entrambi i genitori che lavorano, famiglia monogenitoriale con genitore che lavora),
- copertura servizio anche nell'ottica di gestione delle criticità.

Il gruppo di lavoro rileva come essenziale il mantenimento ed il potenziamento del livello di qualità dell'offerta socio-educativa come contrafforte alla primaria funzione educativa della famiglia e con la finalità di rispondere non solo alla conciliazione lavoro/famiglia, ma come misura di contrasto alla povertà educativa sempre più evidente.

Dare attenzione a questa fascia di età evolutiva significa avere una visione dello sviluppo della comunità e consentire ai bambini di essere non solo accuditi, ma anche accompagnati e sostenuti nella crescita psicofisica e nella costruzione di relazioni equilibrate.

Il servizio di Asilo Nido risponde, tradizionalmente e storicamente, al bisogno dei nuclei familiari di affidare il proprio figlio/a alla cura di soggetti specializzati quando i genitori non possono provvedere in proprio (ad es. genitori lavoratori, mancanza di una rete parentale di cura).

L'evoluzione del servizio, una diversa domanda sociale e la cresciuta consapevolezza dell'importanza dei percorsi educativi e socializzanti fin dalla più tenera età inducono tuttavia a ritenere superata tale visione.

La stessa normativa - a partire dalla Legge 107/2015 (cd. della "Buona Scuola"), che ha incluso gli Asili Nido nel campo dell'istruzione, e, da ultimo, la legislazione sul sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni - ha reso sempre più labile il confine tra natura sociale di servizio a domanda individuale e natura di servizio educativo dell'asilo nido, al punto da superare la prima a beneficio della seconda.

Bisognerà pertanto immaginare un sistema sempre più allargato, in grado di accogliere la domanda non solo di genitori lavoratori privi di rete parentale di sostegno, ma di un numero crescente di genitori che richiedono il servizio per scelta di opportunità educativa, facilitati in tale opzione anche da misure economiche di supporto nazionali e regionali per i nuclei meno abbienti.

A fronte di questa tendenza, peraltro già in atto, a qualificare il Nido come "bene pubblico fondamentale", tale da garantire la realizzazione in maniera il più possibile uniforme ed omogenea dei livelli essenziali delle prestazioni, pensare e organizzare il servizio come "rete territoriale" significa anche ottimizzare gli spazi, i luoghi fisici e le risorse umane a disposizione

di ogni singola unità di offerta, e conferire, pur nel rispetto della progettualità educativa, una maggiore flessibilità del servizio come periodi e di orari di erogazione.

Un orizzonte di questo tipo, che deve essere evidentemente considerato come punto di arrivo, richiede tuttavia una visione fin dalla partenza, e una “governance” chiara, unitaria e condivisa, rispettosa, necessariamente nelle sue fasi iniziali, delle situazioni molto differenziate che caratterizzano le singole unità di offerta presenti oggi nei Comuni del territorio.

Il processo va immaginato come progressivo, di lungo periodo, modulare e “non cogente”, a partire dai Comuni che in prima istanza intendono aderirvi, (assumendosene in toto i costi, come già del resto avviene attualmente per i diversi servizi già affidati all’Azienda), ma aperto anche ai Comuni che volessero aderirvi successivamente.

Per quanto sopra si ritiene di individuare nel ricorso all’affidamento in house all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta (ASCSP) della gestione del Servizio Asili Nido, una soluzione congrua e appropriata tenuto conto:

- delle particolari caratteristiche del servizio pubblico e della sua rilevanza sociale ed educativa. Da questo punto di vista il servizio asilo nido è caratterizzato dal carattere “pubblico” essendo attività di interesse generale svolta dal soggetto pubblico titolare del medesimo servizio, ma anche dal carattere “universale” in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile per le famiglie;
- della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente che richiede il mantenimento del controllo da parte dell’ente pubblico;
- della necessità di mantenere la governance pubblica sul servizio nido in considerazione degli obiettivi del Sistema Integrato 0-6 e del finanziamento nazionale ormai strutturale, implementato annualmente da fondi regionali e destinato espressamente ai Comuni, per la copertura oltreché delle spese per interventi di riqualificazione degli edifici di proprietà “pubblica”, altresì delle spese di gestione e di formazione del personale, di riduzione della partecipazione economica delle famiglie, nonché delle spese di promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali e costituzione di Poli dell’infanzia;
- della natura e delle finalità istituzionali del soggetto individuato (Azienda Speciale Consortile) che, a norma dell’art 114 TUEL, conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo dell’equilibrio economico - e pertanto non persegue utili e della possibilità, data la natura in house del soggetto affidatario, di disporre di strumenti che consentano di adattare il servizio alle esigenze delle famiglie e del territorio, con costi verificabili e sotto controllo.

Inoltre il modello di affidamento in house consentirebbe di:

- garantire una gestione unitaria e coordinata sul territorio del magentino delle unità d’offerta conferite;
- continuare a mantenere il controllo pubblico sulle strutture sociali ed educative per la prima infanzia, sull’attività e sulle modalità del servizio;
- garantire più agevolmente gli standard gestionali e di qualità già adottati dai Comuni;
- garantire la massima tutela del personale coinvolto nei servizi;
- arricchire l’offerta educativa attraverso lo scambio delle buone prassi e dei progetti educativi già esistenti nelle strutture pubbliche dei Comuni, anche grazie al valore aggiunto derivato dalla pluriennale esperienza del personale educativo comunale impegnato nei servizi;
- ottenere una migliore efficienza ed una maggiore sostenibilità economica della gestione, che cominceranno ad avere i propri riflessi già nell’immediato per poi svilupparsi in maniera strutturale negli anni successivi, attraverso economie di scala derivate dalla gestione del

personale impiegato nelle diverse unità d'offerta, da percorsi formativi unitari, dalla possibilità di coordinamento territoriale.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'affidamento all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona sono quelli di pervenire ad una *"internalizzazione"*, per quanto possibile, dei servizi oggi garantiti attraverso procedure di appalto e gestione diretta. Con detta operazione, che risulta conveniente sotto l'aspetto economico, si conseguirà peraltro un superamento del precariato con il contestuale rafforzamento del legame servizio (rappresentato dagli educatori), famiglia e minore.

Va anche rilevato che l'Azienda opera per tutti i Comuni dell'ambito territoriale e che il traguardo verso il quale si sta procedendo è quello di gestire unitariamente i diversi servizi degli Enti, conseguendo economie di scala in termini di costo ma anche di razionalizzazione dei servizi e miglioramenti qualitativi non proponibili nella gestione individuale.

Sulla scorta di tali considerazioni ed in linea con l'attuale quadro normativo che consente l'affidamento *"in house providing"*, nel rispetto della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si ritiene che l'affidamento di tali servizi all'ASCSP sia rispettoso dei principi di efficienza, efficacia, economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego di risorse pubbliche, richiamati dall'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, oltre che di continuità.

La modalità *"in house"* di affidamento dei servizi può essere consentita secondo la giurisprudenza europea in presenza di tre condizioni:

- a) totale partecipazione pubblica;
- b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente pubblico esercita sui propri servizi;
- c) realizzazione da parte della società affidataria della parte più importate della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Condizioni queste che sono presenti nel caso dell'affidamento del servizio all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona.

Dal punto di vista giuridico si richiamano:

- l'art. 192 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, che recepisce le Direttive UE 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali;
- il Testo unico sulle società partecipate, d.lgs. 175 del 19/08/2016, in cui si ribadiscono i requisiti necessari per poter definire una società *in house*, ovvero la totale partecipazione pubblica, il controllo analogo e l'attività prevalente.

Oltre alle suddette condizioni, l'affido con modalità *in house* dovrà trovare legittimazione nella valutazione della congruità economica del servizio da parte dei Comuni, dando atto nel provvedimento di affidamento delle motivazioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività, con riferimento agli obiettivi di universalità, efficienza, economicità, qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

L'Azienda, come di consueto, organizzerà anche questi servizi mantenendo al proprio interno le competenze necessarie a garantire qualità e continuità e ricorrendo ad appalti; così non ponendosi in concorrenza con il mercato e mantenendo snella la struttura aziendale.

Sarà pertanto necessario avvalersi di uno studio di fattibilità da parte dell'Azienda che evidenzi le condizioni economiche ed il modello organizzativo finalizzato all'eventuale affidamento *in house*, previo indirizzo del Tavolo Politico.

Magenta, li 20 gennaio 2023

Il presente documento è esito del lavoro di un gruppo cui hanno partecipato

- per l'Ufficio di Piano:
 - Maria Laura Mautone
 - Elena Novarese
 - Daniela Bognetti
 - Paola Pisoni
 - Giuliana Labria
 - Antonio Di Gloria
 - M. Elisabetta Alemanni
 - Gianna Garbini

- per l'ASCSP
 - Luca Massari

Allegato 2

Verso la gestione aziendale di ASILI NIDO PUBBLICI

La nascita di un coinvolgimento aziendale nella gestione dei nidi

Nel corso dell'anno 2022, alcuni Comuni hanno espresso all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona il loro interesse a trasferire la produzione dei loro servizi di Asilo Nido.

Contestualmente, della riprogrammazione territoriale del Piano di Zona per il triennio 2021-2023 era emersa la necessità di una riflessione territoriale sui servizi per la prima infanzia e in particolare sui servizi Asilo Nido comunali. Nel Piano di Zona era emerso il bisogno di *"razionalizzazione della gestione dei servizi prima infanzia comunali presenti nel territorio"* e pertanto tra i risultati attesi era stata indicata la *"mappatura economico qualitativa relativa alla gestione Servizi per la Prima infanzia comunali nell'Ambito"*.

L'Azienda, pertanto, è stata invitata a fare parte di un gruppo di lavoro composto dall'Ufficio di Piano e dai Funzionari dei Comuni di Bareggio, Boffalora s/Ticino, Marcallo c/Casone, Ossona, S. Stefano Ticino e Vittuone, che aveva il compito di analizzare il contesto attuale dei servizi Asili Nido, utile per avviare un possibile processo di cambiamento.

Il lavoro di analisi è stato svolto nel periodo ottobre/dicembre 2022, basandosi sui dati in possesso dell'Ufficio di Piano a seguito delle rendicontazioni presentate annualmente dagli enti gestori in occasione del riparto del Fondo Sociale Regionale. L'analisi non si è limitata ai soli dati riferiti agli asili nido comunali, ma si è aperta ad un confronto pubblico/privato ed è stata un'occasione interessante di confronto su possibili sviluppi e scenari futuri, anche alla luce dei nuovi orientamenti per l'integrazione dei servizi 0/6 anni.

Il gruppo di lavoro ha elaborato il documento "Servizio ASILI NIDO Report del Gruppo di Lavoro" (allegato e interamente richiamato nel presente documento), datato 20 gennaio 2023, che è stato approvato dal Piano di Zona nelle sedute del Tavolo Tecnico del 2 febbraio 2023 e del Tavolo Politico del 8 febbraio 2023.

Il documento chiama l’Azienda

Il documento “Servizio ASILI NIDO Report del Gruppo di Lavoro”, approvato dagli organi tecnico e politico del piano di Zona, oltre a richiamare la normativa, individuare i bisogni (dei bambini, delle famiglie e della comunità) cui il servizio risponde e a presentare una analisi dei dati di contesto, propone considerazioni svolte dal gruppo di lavoro.

In relazione al modello gestionale e al ruolo dell’Azienda, si richiama il seguente brano del documento:

A fronte di questa tendenza, peraltro già in atto, a qualificare il Nido come “bene pubblico fondamentale”, tale da garantire la realizzazione in maniera il più possibile uniforme ed omogenea dei livelli essenziali delle prestazioni, pensare e organizzare il servizio come “rete territoriale” significa anche ottimizzare gli spazi, i luoghi fisici e le risorse umane a disposizione di ogni singola unità di offerta, e conferire, pur nel rispetto della progettualità educativa, una maggiore flessibilità del servizio come periodi e di orari di erogazione.

Un orizzonte di questo tipo, che deve essere evidentemente considerato come punto di arrivo, richiede tuttavia una visione fin dalla partenza, e una “governance” chiara, unitaria e condivisa, rispettosa, necessariamente nelle sue fasi iniziali, delle situazioni molto differenziate che caratterizzano le singole unità di offerta presenti oggi nei Comuni del territorio.

Il processo va immaginato come progressivo, di lungo periodo, modulare e “non cogente”, a partire dai Comuni che in prima istanza intendono aderirvi, (assumendosene in toto i costi, come già del resto avviene attualmente per i diversi servizi già affidati all’Azienda), ma aperto anche ai Comuni che volessero aderirvi successivamente.

Per quanto sopra si ritiene di individuare nel ricorso all’affidamento in house all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta (ASCSP) della gestione del Servizio Asili Nido, una soluzione congrua e appropriata tenuto conto:

- delle particolari caratteristiche del servizio pubblico e della sua rilevanza sociale ed educativa. Da questo punto di vista il servizio asilo nido è caratterizzato dal carattere “pubblico” essendo attività di interesse generale svolta dal soggetto pubblico titolare del medesimo servizio, ma anche dal carattere “universale” in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile per le famiglie;
- della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente che richiede il mantenimento del controllo da parte dell’ente pubblico;
- della necessità di mantenere la governance pubblica sul servizio nido in considerazione degli obiettivi del Sistema Integrato 0-6 e del finanziamento nazionale ormai strutturale, implementato annualmente da fondi regionali e destinato espressamente ai Comuni, per la copertura oltretutto delle spese per interventi di riqualificazione degli edifici di proprietà “pubblica”, altresì delle spese di gestione e di formazione del personale, di riduzione della partecipazione economica delle famiglie, nonché delle spese di promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali e costituzione di Poli dell’infanzia;
- della natura e delle finalità istituzionali del soggetto individuato (Azienda Speciale Consortile) che, a norma dell’art 114 TUEL, conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo dell’equilibrio economico - e pertanto non persegue utili e della possibilità, data la natura in house del soggetto affidatario, di disporre di strumenti che consentano di adattare il servizio alle esigenze delle famiglie e del territorio, con costi verificabili e sotto controllo.

Inoltre il modello di affidamento in house consentirebbe di:

- garantire una gestione unitaria e coordinata sul territorio del magentino delle unità d’offerta conferite;



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

- continuare a mantenere il controllo pubblico sulle strutture sociali ed educative per la prima infanzia, sull'attività e sulle modalità del servizio;
- garantire più agevolmente gli standard gestionali e di qualità già adottati dai Comuni;
- garantire la massima tutela del personale coinvolto nei servizi;
- arricchire l'offerta educativa attraverso lo scambio delle buone prassi e dei progetti educativi già esistenti nelle strutture pubbliche dei Comuni, anche grazie al valore aggiunto derivato dalla pluriennale esperienza del personale educativo comunale impegnato nei servizi;
- ottenere una migliore efficienza ed una maggiore sostenibilità economica della gestione, che cominceranno ad avere i propri riflessi già nell'immediato per poi svilupparsi in maniera strutturale negli anni successivi, attraverso economie di scala derivate dalla gestione del personale impiegato nelle diverse unità d'offerta, da percorsi formativi unitari, dalla possibilità di coordinamento territoriale.

Gli obiettivi che si intendono perseguire con l'affidamento all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona sono quelli di pervenire ad una "internalizzazione", per quanto possibile, dei servizi oggi garantiti attraverso procedure di appalto e gestione diretta. Con detta operazione, che risulta conveniente sotto l'aspetto economico, si conseguirà peraltro un superamento del precariato con il contestuale rafforzamento del legame servizio (rappresentato dagli educatori), famiglia e minore.

Va anche rilevato che l'Azienda opera per tutti i Comuni dell'ambito territoriale e che il traguardo verso il quale si sta procedendo è quello di gestire unitariamente i diversi servizi degli Enti, conseguendo economie di scala in termini di costo ma anche di razionalizzazione dei servizi e miglioramenti qualitativi non proponibili nella gestione individuale.

Sulla scorta di tali considerazioni ed in linea con l'attuale quadro normativo che consente l'affidamento "in house providing", nel rispetto della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si ritiene che l'affidamento di tali servizi all'ASCSP sia rispettoso dei principi di efficienza, efficacia, economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego di risorse pubbliche, richiamati dall'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, oltre che di continuità.

La modalità "in house" di affidamento dei servizi può essere consentita secondo la giurisprudenza europea in presenza di tre condizioni:

- a) totale partecipazione pubblica;
- b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente pubblico esercita sui propri servizi;
- c) realizzazione da parte della società affidataria della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Condizioni queste che sono presenti nel caso dell'affidamento del servizio all'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona.

Dal punto di vista giuridico si richiamano:

- l'art. 192 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, che recepisce le Direttive UE 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali;
- il Testo unico sulle società partecipate, d.lgs. 175 del 19/08/2016, in cui si ribadiscono i requisiti necessari per poter definire una società in house, ovvero la totale partecipazione pubblica, il controllo analogo e l'attività prevalente.

Oltre alle suddette condizioni, l'affido con modalità in house dovrà trovare legittimazione nella valutazione della congruità economica del servizio da parte dei Comuni, dando atto nel provvedimento di affidamento delle motivazioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività, con riferimento agli obiettivi di universalità, efficienza, economicità, qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

L'Azienda, come di consueto, organizzerà anche questi servizi mantenendo al proprio interno le competenze necessarie a garantire qualità e continuità e ricorrendo ad appalti;



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

così non ponendosi in concorrenza con il mercato e mantenendo snella la struttura aziendale.

Sarà pertanto necessario avvalersi di uno studio di fattibilità da parte dell'Azienda che evidenzi le condizioni economiche ed il modello organizzativo finalizzato all'eventuale affidamento in house, previo indirizzo del Tavolo Politico.

L'Azienda risponde alla chiamata

Con deliberazione n° 2, trasmessa a tutti i soci e all'Ufficio di Piano, il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, ente strumentale dei Comuni soci, in data 16 febbraio 2023, ha preso atto del documento "Servizio ASILI NIDO Report del Gruppo di Lavoro" e delle richieste di gestione di asili nido già dal prossimo anno scolastico/educativo (settembre 2023) da parte dei comuni di Ossona e Vittuone e ha avviato un percorso di progettazione che rispetti i seguenti requisiti:

- congruità con il documento "Servizio ASILI NIDO Report del Gruppo di Lavoro";
- conformità al modello organizzativo aziendale per cui il servizio viene diretto da competenze interne all'Azienda e prodotto con il coinvolgimento di operatori privati individuati a norma di legge;
- sicurezza della remunerazione degli interi costi di gestione da parte dei comuni committenti, al fine di tutelare anche i soci non committenti del servizio stesso.

Il piano della gestione aziendale degli asili nido

L'Azienda, per quanto detto, deve conciliare istanze di costruzione unitaria del modello di servizio e la necessità di assumere le prime gestioni da settembre 2023 (certamente Ossona e Vittuone, non va esclusa la necessità di parte di avvio a Boffalora sopra Ticino). A ciò si aggiunge il fatto che servirà potersi adeguare ed ampliare in relazione a richieste dei comuni che potranno emergere via via.

Ne consegue che la modellazione del servizio, piuttosto che una premessa, diviene un prodotto del percorso che pertanto dovrà essere progettato *in itinere*; si tratta cioè di assumere la gestione con lo scopo di addivenire ad un modello, con il coinvolgimento della committenza e dei tavoli della programmazione zonale, come peraltro ben anticipato nel documento "Servizio ASILI NIDO Report del Gruppo di Lavoro".

Attualmente, il quadro è molto articolato e differenziato, a tutti i livelli:

- sono differenti i regolamenti di accesso e di erogazione dei servizi;
- sono eterogenee le prestazioni garantite dalle carte dei servizi;
- ci sono rette e politiche di partecipazione ai costi che differiscono;
- le forme di gestione sono articolate: a Ossona è in corso un affidamento del servizio, a Vittuone una concessione e a Boffalora sopra Ticino vige una gestione diretta, in parte integrata da servizi appaltati.

Si aggiunge a ciò che i progetti pedagogico/gestionali sono caratterizzati in modo differente.

Oggetto dell'attività aziendale sarà l'intero processo:



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

- acquisizione delle iscrizioni;
- predisposizione delle graduatorie;
- ammissione dei bambini;
- relazioni con le famiglie
- attività di nido;
- emissione delle note di pagamento;
- incasso e fatturazione delle rette;
- incasso e fatturazione delle compartecipazioni comunali.

Queste attività saranno gestite direttamente dall'Azienda, che assumerà la titolarità dell'Esercizio e dell'Accreditamento delle diverse Unità di offerta sociali e che svolgerà le attività a contenuto trasversale (formazione operatori, attività amministrative, taluni acquisti...) in modo centralizzato. Per queste attività, l'Azienda potrà avvalersi di soggetti privati, incaricati a norma di legge, per la fornitura di parti anche articolate dei servizi.

Il subentro

Pertanto l'Azienda opererà subentrando nelle attuali gestioni, garantendone la funzionalità in continuità per il primo anno e darà vita al processo di progettazione *in itinere*.

Tale progettazione procederà sempre in accordo con il piano di zona e coinvolgerà i comuni soci, particolarmente coloro che saranno via via coinvolti nel conferimento delle attività gestionali. La progettazione *in itinere* riguarderà tutte le attività al paragrafo che precede. In particolare, nel primo anno sarà attivata l'attività amministrativa e saranno predisposti i capitolati per gli affidamenti al mercato in tempi sufficientemente lunghi da garantire continuità al servizio.

Verrà al contempo avviato un percorso di armonizzazione delle unità di offerta sul versante dei criteri di accesso e delle modalità di partecipazione alla rete dei servizi da parte della cittadinanza.

L'Azienda ha ormai da lungo tempo sviluppato un'importante esperienza in ambito minorile che riguarda l'Area Minori e la stessa Direzione aziendale: Servizio Tutela Minori e Famiglia, Servizio Affidi, Servizio Educativo Famiglia e Minori e Servizi educativi scolastici. Tali attività in continuo sviluppo hanno portato l'azienda ad un significativo livello di competenze specifiche di tipo psicologico, podagrigo e sociale. Per lo svolgimento delle attività dei nidi, l'Azienda integrerà tali attività dotandosi di un ufficio (responsabile/coordinatore e impiegato amministrativo) che accompagnerà e guiderà il processo.

La fattibilità economica

Il modello prevede che tutti i costi generati per le attività di gestione giungano ad identificare una tariffa totale. La responsabilità del pagamento dell'intera tariffa è in carico al comune che ha conferito il servizio; la tariffa può essere suddivisa in quota retta che viene incassata direttamente dall'utente e in quota compartecipazione a carico comunale.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Attualmente l'eterogeneità dei costi e delle rette è molto elevata come emerge dal documento "Servizio ASILI NIDO Report del Gruppo di Lavoro". Ne consegue che l'Azienda ha dovuto procedere individuando una tariffa massima e che tale tariffa andrà meglio perfezionata per ciascun asilo nido, sulla base dei reali valori economici che emergeranno in corso di attività.

Per la particolarità del nido montessoriano di Ossonova, si è scelto di analizzare tale servizio per l'individuazione di tale tariffa.

Quadro economico servizi

Struttura	Descrizione voci di costo	Importo totale costi
Asilo Nido	Assistenza educativa socio-pedagogica	217.100,52
Asilo Nido	Servizi ausiliari	35.494,20
Asilo Nido	Coordinatore dell'Asilo	31.857,84
Asilo Nido	Personale di cucina	27.993,42
Asilo Nido	Servizi di ristorazione	34.020,00
Asilo Nido	Lavanderia costo prodotti e amm.ti	1.050,00
Asilo Nido	Servizi di pulizia costo prodotti	1.575,00
Asilo Nido	Presidi per incontinenza	5.040,00
Asilo Nido	Presidi per igiene	1.260,00
Asilo Nido	Attività formative	1.050,00
Asilo Nido	costi generali e acquisti materiali	3.150,00
Asilo Nido	Attività manutentive	15.750,00
Asilo Nido	Utenze	5.250,00
Asilo Nido	Coordinatore di servizio	17.500,00
Asilo Nido	Funzione amministrativa	7.000,00
Asilo Nido	Assicurazioni	1.900,00
Asilo Nido	Sicurezza e servizi di supporto tecnico	1.900,00
		408.890,98

numero posti autorizzati 42

numero mesi di funzionamento 11

Tariffa massima per minore a tempo pieno 885

Il contratto di servizio prevedrà quindi l'adeguamento della partecipazione comunale, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, sempre nel rispetto della tariffa massima per minore a tempo pieno sopra evidenziata.



AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA

Magenta, 12 maggio 2023

DESCRIZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO

1. PREMESSA

Il presente documento che costituisce allegato al contratto di servizio per la gestione dei rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) e il Comune di Bareggio per la gestione del servizio Asilo Nido include oltre alle informazioni più generali di contesto sull'asilo nido comunale, altresì le caratteristiche gestionali dello stesso che costituiscono elementi di specificità da considerare nel nuovo modello organizzativo aziendale di gestione dei nidi pubblici.

Il conferimento del servizio asilo nido all'ASCSP dovrà infatti coniugarsi con il principio di continuità operativa del servizio pubblico locale oggi offerto alla comunità con le peculiarità del proprio contesto territoriale di riferimento.

2. DESCRIZIONE CONTESTO

Il servizio Asilo Nido del *Comune di BAREGGIO* denominato "*IL CILIEGIO*" è un servizio sociale per la prima infanzia di tipo diurno, pubblico che accoglie le bambine e i bambini tra tre mesi e tre anni di età, fino alla conclusione dell'anno educativo e concorre con le famiglie al loro accudimento, socializzazione, educazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

Il nido accoglie i bambini senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica.

La struttura di proprietà del comune di Bareggio che accoglie il servizio è ubicata in via Don Sturzo a Bareggio ed è autorizzata al funzionamento per la gestione dell'asilo nido comunale con provvedimento dell'ente ex Provincia di Milano già dal 1987. L'asilo nido è situato in zona centrale sul territorio comunale adiacente alla scuola dell'infanzia statale e ad altri servizi pubblici, con accesso facilitato anche da parcheggi nelle zone limitrofe. La struttura è ubicata al piano terra e costituita da ampi spazi sia interni (circa 978 mq) che esterni con aree a verde e gioco per lo svolgimento di attività outdoor.

Rientra tra le unità d'offerta autorizzate da Regione Lombardia ai sensi della vigente normativa specifica per le udo "*asilo nido*" con capacità ricettiva di n. 60 posti, incrementabili secondo le prescritte disposizioni regionali.

Negli ultimi anni la richiesta del servizio asilo nido comunale ha registrato la presenza di una lista d'attesa pressochè costante e in crescita nell'ultimo biennio, segnale che mostra come il servizio nido pubblico sia considerato da parte delle famiglie come punto di riferimento educativo sul territorio, oltrechè riconosciuto come servizio qualificato ormai consolidato.

Il servizio comunale garantisce la possibilità per le famiglie di accedere alla misura Nidi gratis regionale.

Il servizio accede altresì al contributo annuale 0-6 anni, in quanto inserito nella rete dei servizi educativi previsti dalla riforma di cui al d.lgs 65/2017.

3. NORME DI RIFERIMENTO

L'asilo nido nella determinazione dei criteri per l'accesso da parte dell'utenza e delle modalità di funzionamento deve rispettare le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente in materia di autorizzazione al funzionamento, e accreditamento se previsto, (L.R. 3/2008, DGR 20588/2005, DGR 20943/2005, DGR 2929/2020, DGR 6443/2022, D.lgs 65/2017) e norme seguenti, nonché della specifica regolamentazione comunale soggetta anch'essa a possibile variazione.

L'accesso al servizio asilo nido del comune di Bareggio è regolamentato dal "Regolamento del comune di Bareggio di Gestione del servizio asilo nido Il Ciliegio", vigente alla data di approvazione del conferimento del servizio asilo nido all'Azienda ASCSP e potrà subire variazioni in base agli indirizzi specifici dell'Amministrazione. Il Regolamento comunale di gestione del servizio asilo nido e ogni sua variazione contiene le norme di indirizzo a cui la gestione del servizio asilo nido si deve attenere.

Allo stesso modo, le rette del servizio asilo nido, in quanto servizio a domanda individuale, sono determinate dal comune annualmente, sulla base degli indirizzi contenuti nel "Regolamento comunale delle Prestazioni sociali agevolate", che stabilisce le fasce Isee per l'accesso agevolato ai servizi (partendo dalla fascia di indigenza determinata in modo omogeneo come Piano di zona del Magentino) e la modalità di determinazione delle rette applicate alle famiglie, a cui il gestore deve fare riferimento per l'applicazione delle stesse sulla base dell' Isee di appartenenza del nucleo familiare dell' utente ammesso al servizio.

Infatti, nella scelta operata dall'Amministrazione di affidamento dell'asilo nido all'ASCSP va fatta rientrare la ratio legata al concetto di asilo nido come servizio pubblico che il comune intende mantenere, in modo da favorirne l'accessibilità secondo il principio di *universalità* mediante tariffe che tengano conto della capacità economica dei nuclei familiari.

Nella seguente tabella sono indicate le rette vigenti del servizio asilo nido nell'anno scolastico 2024/2025.

Tabella 1 – Rette Servizio Asilo Nido, anno educativo 2024/2025

FASCE	I.S.E.E.	Quota/gg TEMPO PIENO Fino alle 16,30	Quota/gg PART-TIME Fino alle 13,30
Fascia A	Da zero a € 6.550,00	€ 6,15	€ 4,92
Fascia B	Da € 6.550,01 a € 8.515,00	€ 7,05	€ 5,64
Fascia C	Da € 8.515,01 a € 10.807,50	€ 10,70	€ 8,56
Fascia D	Da € 10.807,51 a € 13.100,00	€ 11,25	€ 9,00
Fascia E	Da € 13.100,01 a € 15.392,50	€ 14,15	€ 11,32
Fascia F	Da € 15.392,51 a € 24.235,00	€ 17,55	€ 14,04
Fascia G	Oltre € 24.235,00	€ 19,00	€ 15,20
NON RESIDENTI		€ 46,61	€ 37,29
Servizio di Post Nido: € 25.00 al mese			

Di seguito la previsione di entrata/anno per il nuovo modello di gestione con affidamento all'ASCSP del servizio Asilo Nido, derivante sia dalle rette determinate dal Comune, vigenti a settembre 2024, che da finanziamenti sovracomunali (dato storico).

La tabella è stata elaborata sulla capacità di n.60 posti autorizzati, seppur occorra tenere conto della variabilità legata a cambiamenti di fasce Isee, di condizioni economiche dei nuclei familiari richiedenti e di andamento della domanda di accesso.

Tabella 2 - Prospetto entrate

Descrizione voci di ricavo	Ricavi annui ad incasso diretto del Comune (D)	Ricavi annui ad incasso diretto dell'Azienda	Totale ricavi annui
Iscrizione		2.500,00	2.500,00
Rette utenti		171.500,00	171.500,00
Contributi FSR		8.000,00	8.000,00
Contributi 0-6	30.720,00		30.720,00
Nidi Gratis	7.000,00		7.000,00
Altre entrate			0,00
	37.720,00	182.000,00	219.720,00

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ACCESSO DELL'UTENZA

L'asilo nido è articolato in tre sale per l'accoglienza dei bambini secondo i bisogni specifici dell'età:

- sala dei piccoli per bambini dai 3 ai 12 mesi
- sala dei medi per bambini dai 13 ai 24 mesi
- sala dei grandi per bambini dai 25 ai 36 mesi

Tale suddivisione non andrà intesa rigidamente, ma potrà variare in base alle esigenze organizzative, alle domande di accesso al servizio e in base allo sviluppo del bambino.

La gestione delle tre sezioni di asilo nido nel corrente anno scolastico prevede n. 2 sezioni con gestione tramite appalto di servizi e n. 1 sezione con gestione in economia (con personale educativo comunale).

Il rapporto numerico tra personale e bambini è uno degli elementi che concorre a determinare la qualità del servizio, in considerazione di una serie di criteri che devono tener conto dell'orario di apertura dei servizi e del modello organizzativo adottato.

Fermi restando i requisiti più oltre indicati, il servizio di Asilo Nido si caratterizza sulla base di un'apertura minima di almeno 9 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

Alla data del presente documento, l'orario di funzionamento è dalle 7.30 alle 16.30. E' altresì offerto un servizio di post-nido per venire incontro alle famiglie con genitori che lavorano fino alle 17.30/18.00, secondo le scelte organizzative e le richieste legate a ciascun anno scolastico.

L'accesso al servizio avviene attraverso domanda da parte delle famiglie entro il mese di aprile di ciascun anno, salvo diversa futura determinazione.

Sulla base delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria con i criteri di priorità stabiliti dal comune, secondo gli indirizzi degli organi comunali competenti, in modo da garantire il controllo analogo dell'ente pubblico nelle scelte di accesso al servizio oltrechè la determinazione delle rette a garanzia, come sopra specificato, dell'offerta di servizio pubblico secondo il principio di universalità, di parità e omogeneità di trattamento, rispetto ai bisogni delle famiglie.

Il servizio dovrà sempre garantire la priorità per i residenti nel comune di Bareggio.

Le domande per ottenere l'ammissione del bambino all'Asilo Nido vengono presentate direttamente al gestore secondo le suddette tempistiche salvo diversa determinazione concordata con il Comune.

L'organizzazione del servizio è esplicitata nella Carta dei servizi, dove vengono illustrati i servizi offerti, i giorni complessivi di apertura (min. 205), il calendario generale delle aperture annuali, con specifica dei giorni di apertura e chiusura, gli orari di funzionamento, le modalità di accesso, le modalità di ambientamento, il modello organizzativo adottato nelle ore di attività educativa, le prestazioni erogate, la garanzia del rapporto operatore socio educativo/bambini previsto dalla normativa, l'ammontare della retta, la descrizione degli strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e della qualità finalizzati al miglioramento delle prestazioni e degli interventi, le diverse modalità di coinvolgimento delle famiglie e l'eventuale descrizione delle opportunità di frequenza offerte (es. frequenza a tempo Pieno e frequenza Part Time) tenendo conto che la frequenza minima per l'asilo nido non può essere inferiore alle 15 ore settimanali.

La Carta dei Servizi è redatta e aggiornata coerentemente con i requisiti organizzativi dichiarati e garantiti dal legale rappresentante dell'ente gestore in sede di presentazione della Comunicazione Preventiva di Esercizio.

L'organizzazione del servizio Asilo Nido deve garantire l'adozione ed aggiornamento ad ogni cambiamento:

- elenco dei bambini iscritti con data di nascita, giorni ed orari di frequenza
- elenco del personale a garanzia degli standard di esercizio con tipologia di contratto e titoli di studio
- tabella dei turni settimanali/orari di servizio
- i registri (cartacei o elettronici):
 - delle presenze giornaliere dei bambini
 - delle presenze e delle turnazioni del personale
 - delle presenze dei volontari ove previsti (ai sensi della DGR 7633/2017).
- il calendario, che può essere anche parte integrante della Carta dei servizi con la specificazione, per l'anno educativo di riferimento, dei giorni di apertura e chiusura
- il Progetto educativo contenente gli orientamenti pedagogici del servizio, le modalità di ambientamento alla struttura, la descrizione degli obiettivi e delle attività proposte, il coinvolgimento delle famiglie. Il progetto deve essere presentato alle famiglie in un apposito incontro verbalizzato.

L'anno educativo inizia di norma dal 1 settembre e termina il 31 luglio, salvo diversa organizzazione legata ad esigenze straordinarie concordate tra comune e gestore e fermo restando la garanzia di apertura secondo un calendario che garantisca lo standard di funzionamento.

Potranno essere previste dal gestore attività integrative, al di fuori dell'orario di asilo nido disciplinato.

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate. Per una migliore integrazione del bambino le ammissioni alla prima frequenza dovranno essere concordate direttamente con la direzione del nido che potrà stabilire un breve periodo di frequenza a tempo parziale (cosiddetto "inserimento/ambientamento") secondo il progetto educativo.

In caso di ritiro dei bambini il gestore provvederà in modo tempestivo a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria, in modo da garantire la saturazione dei posti.

5. PERSONALE

Il nuovo gestore del servizio asilo nido, al fine di garantire le prestazioni educative necessarie alla erogazione del servizio nel rispetto degli standard di funzionamento previsti per le udo asilo nido, è tenuto ad avvalersi di personale educativo, nonché ausiliario, in possesso dei requisiti specifici previsti dalla disciplina regionale specifica soprarichiamata.

Secondo il principio della continuità educativa di cui in premessa, il comune e l'ASCSP sottoscrivono un protocollo di intesa disciplinante l'assegnazione temporanea di personale educativo, dipendente comunale, in conformità all'istituto previsto dall'art. 23 bis, comma 7 del D.lgs. 165/2001 che prevede che *“sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie”*.

A tal fine il comune di Bareggio ha espletato la procedura di confronto con le OO.SS e RSU prevista dal CCNL di categoria, conclusosi in data 20 marzo 2024. L'assegnazione temporanea di personale dipendente comunale secondo il predetto istituto riguarderà n. 3 dipendenti con profilo di educatore asilo nido (cat. C) per il periodo di due anni dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2026.

All'interno del predetto personale, viene individuato per il periodo di durata del protocollo di intesa, la figura di Coordinatore del servizio asilo nido.

In conformità alle previsioni di cui al Codice dei contratti pubblici, d.lgs 36/2023, nel passaggio dalla gestione delle sezioni in appalto alla nuova gestione conferita all'ASCSP, dovrà essere garantita la clausola sociale secondo la normativa richiamata.

6. ATTIVITA' EDUCATIVE E COMPLEMENTARI DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

Il servizio asilo nido nel nuovo modello gestionale sarà organizzato in modo che le attività di nido, sia quelle dirette che quelle indirettamente funzionali al servizio, siano dal punto di vista organizzativo ed economico in capo all'ASCSP.

Nel *“Piano economico”* di cui all'*Allegato 4*, sono indicati i valori economici delle suddette attività nonché di quelle che per scelta organizzativa specifica del comune, rimangono in capo all'ente comunale come di seguito elencate, fermo restando quanto previsto all' art. 3 *“Contenuto del servizio”* e all'art. 8 *“Aspetti economici”* del contratto di servizio.

ATTIVITA' IN CAPO AL COMUNE CON ONERE ECONOMICO DA CONGUAGLIARE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO :

- Il trattamento economico e gli aspetti gestionali previsti dal protocollo di intesa sottoscritto tra le parti, ai sensi dell'art. 23 bis, c. 7 del d.lgs 165/2001, per il trasferimento temporaneo all' ASCSP di n. 3 educatrici dipendenti comunali;

- Il servizio di pulizia dello stabile in orario extrascolastico fino alla conclusione del contratto di servizio di pulizia di tutti gli stabili comunali (in corso fino al 31/01/2027). Al termine dello stesso, la gestione è prevista in capo all'ASCSP.

- L'acquisto e fornitura delle utenze elettriche, gas e acqua in considerazione della attuale conformazione strutturale dell'asilo nido, fatta salva la fattibilità della intestazione delle utenze al nuovo gestore, previa la verifica tecnica.

- L'ammortamento della struttura in considerazione della proprietà della stessa in capo al comune

Tutte le spese per le attività sopraelencate sono conguagliate secondo quanto indicato all'art. 8 "Aspetti economici" del contratto di servizio.

E' esclusa dal computo l'attività legata al servizio di refezione scolastica e relativa gestione dei rapporti con l'utenza e con il comune che rimane in capo al Concessionario gestore del servizio di refezione scolastica già in essere per tutti i plessi scolastici comunali, in base al relativo contratto di concessione.

7. ELEMENTI DI QUALITA' DA GARANTIRE NELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il gestore dell'asilo nido ASCSP garantisce i seguenti elementi a garanzia della qualità del servizio. Gli stessi costituiscono altresì strumenti per il controllo da parte del comune:

- a) Costituzione di un tavolo tecnico permanente costituito da personale dell'ASCSP e del Comune finalizzato alla valutazione dell'andamento del servizio asilo nido, con riunioni periodiche, anche ai fini del controllo analogo, come meglio specificato nel contratto di servizio.
- b) Report periodici sulle attività espletate e sull'andamento del servizio sia per gli aspetti amministrativi che finanziari.
- c) Indagine annuale di customer per la rilevazione della soddisfazione da parte dell'utenza sulla qualità del servizio da comunicare al comune unitamente alle segnalazioni da parte delle famiglie.
- d) Coinvolgimento e partecipazione attiva delle famiglie attraverso la costituzione della Assemblea delle famiglie, l'elezione dei rappresentanti dei genitori ed ogni altro strumento atto a favorire il coinvolgimento attivo delle famiglie
- e) Collaborazione con il Comitato di gestione dell'asilo nido, quale organo comunale consultivo e di raccordo con il comune
- f) Attività annuali di raccordo con la scuola dell'infanzia per il passaggio del bambino nel percorso educativo 0-6 anni
- g) Partecipazione ai tavoli tecnici del Piano di zona del Magentino tematici sul servizio asilo nido
- h) Partecipazione al coordinamento pedagogico 0-6 anni sovracomunale
- i) Almeno una attività di promozione annuale del servizio per la nuova utenza (openday)
- j) Verifiche in loco da parte del comune
- k) Ogni ulteriore strumento finalizzato alla verifica e controllo della qualità del servizio, previsto dal contratto e dai suoi allegati.

Contratto di Servizio per la gestione dei rapporti tra l'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona e il Comune di Bareggio per la gestione del servizio Asilo Nido

**Allegato 4 - Quadro economico servizio Asilo Nido
Comune di Bareggio**

Descrizione voci di costo	Costi annui da sostenere direttamente dal Comune (B)	Costi annui da sostenere direttamente dall'Azienda	Totale costi annui da sostenere (A)	
Assistenza educativa socio-pedagogica	83.500,00	315.000,00	398.500,00	
Servizi ausiliari		53.400,00	53.400,00	
Coordinatore dell'Asilo	16.000,00		16.000,00	
Ristorazione (derrate, materiali e attrezzature)	28.000,00		28.000,00	
Servizi di pulizia costo prodotti	21.088,00		21.088,00	
Presidi per incontinenza		4.000,00	4.000,00	
Presidi per igiene		2.500,00	2.500,00	
Costi generali e acquisti materiali		3.100,00	3.100,00	
Attività manutentive ordinarie		10.500,00	10.500,00	
Altri costi relativi agli immobili (ammortamenti, ecc.)	12.599,72		12.599,72	
Utenze	42.350,00		42.350,00	
Responsabile del servizio Nidi				
Gestione amministrativa		20.000,00	20.000,00	
Assicurazioni				
Sicurezza e servizi di supporto tecnico				
	203.537,72	408.500,00	612.037,72	euro

Costi attività nido gestione ASCSP	408.500,00	
Costi attività nido gestione Comune	203.537,72	
	612.037,72	euro

numero posti autorizzati	60
numero mesi di funzionamento	11

Costi attività nido gestione ASCSP	
Costo mese per minore	618,94 euro

Descrizione voci di ricavo	Ricavi annui ad incasso diretto del Comune (D)	Ricavi annui ad incasso diretto dell'Azienda	Totale ricavi annui	
Iscrizione		2.500,00	2.500,00	
Rette utenti		171.500,00	171.500,00	
Contributi FSR		8.000,00	8.000,00	
Contributi 0-6	30.720,00		30.720,00	
Nidi Gratis	7.000,00		7.000,00	
Altre entrate			0,00	
	37.720,00	182.000,00	219.720,00	(C)

Totale costi di servizio	612.037,72	(A)
Costi di servizio sostenuti direttamente dal Comune	203.537,72	(B)
Totale ricavi di servizio	219.720,00	(C)
Ricavi annui ad incasso diretto del Comune	37.720,00	(D)

Contributi comunali	226.500,00	(A-B)-(C-D)
---------------------	-------------------	-------------



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE SCUOLA E SERVIZI ALLA PERSONA

APPROVAZIONE CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA – ASILO NIDO DEL COMUNE DI BAREGGIO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA (ASCSP) - PERIODO 01.09.2024-31.08.2029

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 23 del 08/04/2024 (Deliberazione n. 36 del 29/04/2024)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 23.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.ssa Maria Laura Mautone

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

CONDIZIONATO ALLA SUCCESSIVA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Bareggio, li 23.04.2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

dott. Claudio Daverio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero: 36
			Data: 29/04/2024

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COZZI ANGELO CARLO

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. DAVERIO CLAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).